



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**ANALISI DELLE MODALITÀ DI  
COPERTURA FINANZIARIA NELLE  
LEGGI REGIONALI DI SPESA  
ANNO 2023**

**DELIBERAZIONE N. 11/SEZAUT/2025/FRG**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**ANALISI DELLE MODALITÀ DI  
COPERTURA FINANZIARIA NELLE  
LEGGI REGIONALI DI SPESA  
ANNO 2023**

**DELIBERAZIONE N. 11/SEZAUT/2025/FRG**



CORTE DEI CONTI

Estensori: Pres. Francesco PETRONIO  
Cons. Andrea LUBERTI

Hanno collaborato all'istruttoria:  
Alessandra BONOFIGLIO  
Roberta CAIFFA

Editing: Alessandro DI BENEDETTO

Corte dei conti – Sezione delle autonomie  
Via Baiamonti, 25 – 00195 ROMA  
[www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)

# ANALISI DELLE MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA NELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA ANNO 2023

## INDICE

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deliberazione n. 11/SEZAUT/2025/FRG .....                                                                                      | I  |
| 1 Premessa.....                                                                                                                | 1  |
| 2 Profili ordinamentali e procedurali.....                                                                                     | 3  |
| 2.1 I principi generali.....                                                                                                   | 3  |
| 2.2 L'ausiliarietà.....                                                                                                        | 4  |
| 2.3 Il principio del contraddittorio .....                                                                                     | 5  |
| 2.4 La tempistica .....                                                                                                        | 5  |
| 3 Le tecniche di copertura.....                                                                                                | 7  |
| 3.1 I parametri della verifica .....                                                                                           | 7  |
| 3.2 La morfologia giuridica degli oneri finanziari .....                                                                       | 8  |
| 3.3 In particolare: gli oneri continuativi e pluriennali.....                                                                  | 8  |
| 3.4 Gli oneri continuativi o permanenti.....                                                                                   | 9  |
| 3.5 Gli oneri pluriennali .....                                                                                                | 10 |
| 3.6 La quantificazione degli oneri .....                                                                                       | 10 |
| 4 La relazione tecnica .....                                                                                                   | 12 |
| 4.1 Nozione .....                                                                                                              | 12 |
| 4.2 Funzione.....                                                                                                              | 12 |
| 4.3 La clausola di neutralità finanziaria.....                                                                                 | 13 |
| 5 La copertura degli oneri.....                                                                                                | 16 |
| 5.1 I mezzi di copertura .....                                                                                                 | 16 |
| 5.2 Mezzi di copertura "interni" ed "esterni" .....                                                                            | 16 |
| 5.3 Il ricorso ai fondi speciali quale mezzo di copertura.....                                                                 | 17 |
| 5.4 Il divieto del ricorso a risorse del bilancio quale mezzo di copertura .....                                               | 18 |
| 5.5 Il ricorso, a copertura, della c.d. disponibilità del margine .....                                                        | 18 |
| 5.6 Mezzi di copertura finanziaria con dequalificazione della spesa, e difetto di copertura di nuovi oneri per interessi ..... | 21 |
| 6 La giurisprudenza costituzionale .....                                                                                       | 23 |
| 7 La copertura delle spese sanitarie.....                                                                                      | 28 |

|   |                                                                                                                                                                          |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8 | Gli esiti delle verifiche.....                                                                                                                                           | 29 |
| 9 | Conclusioni .....                                                                                                                                                        | 33 |
|   | Appendice.....                                                                                                                                                           | 35 |
|   | Corte dei conti - Sezioni regionali di controllo - Relazioni 2024 sulla tipologia delle coperture<br>finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 ..... | 37 |
|   | ABRUZZO.....                                                                                                                                                             | 37 |
|   | BASILICATA .....                                                                                                                                                         | 45 |
|   | CALABRIA .....                                                                                                                                                           | 46 |
|   | CAMPANIA .....                                                                                                                                                           | 48 |
|   | EMILIA ROMAGNA.....                                                                                                                                                      | 50 |
|   | FRIULI-VENEZIA GIULIA .....                                                                                                                                              | 52 |
|   | LAZIO.....                                                                                                                                                               | 53 |
|   | LIGURIA .....                                                                                                                                                            | 55 |
|   | LOMBARDIA .....                                                                                                                                                          | 57 |
|   | MARCHE .....                                                                                                                                                             | 57 |
|   | MOLISE .....                                                                                                                                                             | 59 |
|   | PIEMONTE .....                                                                                                                                                           | 60 |
|   | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.....                                                                                                                                       | 62 |
|   | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO .....                                                                                                                                       | 63 |
|   | PUGLIA.....                                                                                                                                                              | 64 |
|   | SARDEGNA .....                                                                                                                                                           | 66 |
|   | TOSCANA .....                                                                                                                                                            | 68 |
|   | UMBRIA .....                                                                                                                                                             | 69 |
|   | VALLE D’AOSTA.....                                                                                                                                                       | 70 |



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 11/SEZAUT/2025/FRG

Adunanza del 19 giugno 2025

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto  
alla funzione di referto

Francesco PETRONIO

Presidente della sezione preposto  
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Antonio CONTU, Salvatore PILATO, Stefano SIRAGUSA, Rossella SCERBO, Vincenzo PALOMBA, Marcovalerio POZZATO, Giuseppe TAGLIAMONTE, Paolo PELUFFO, Antonio BUCCARELLI, Susanna LOI, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO;

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Rosa FRANCAVIGLIA, Alessandro PALLAORO, Daniele BERTUZZI, Marcello DEGNI, Giampiero Maria GALLO, Stefano GLINIANSKI, Tiziano TESSARO, Luigi DI MARCO, Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Claudio GUERRINI, Gianpiero D'ALIA, Alessandro VISCONTI, Stefania Anna DORIGO, Franco Emilio Mario VIETTI;

Primi Referendari

Emanuele SCATOLA, Nunzio Mario TRITTO, Rosaria DI BLASI, Ruben D'ADDIO;

Referendari

Chiara GRASSI, Antonino GERACI.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo modificato dall’art. 3, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione ai Consigli regionali, da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in luogo della precedente relazione semestrale, di una relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2025/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2025, nel quale si è deliberato, tra l’altro, di riferire al Parlamento allo scopo di illustrare le modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2536 dell’11 giugno 2025 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2542 dell’11 giugno 2025, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Uditi i Relatori, Presidente di sezione Francesco Petronio e Consigliere Andrea Luberti

## **DELIBERA**

di approvare l’unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, avente ad oggetto “Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa – Anno 2023”.

Ordina che copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno, al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, ai Presidenti delle

Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Così deliberato nell'adunanza del 19 giugno 2025.

I Relatori

Francesco PETRONIO

*(Firmato digitalmente)*

Andrea LUBERTI

*(Firmato digitalmente)*

Il Presidente

Guido CARLINO

*(Firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 23 giugno 2025

Il Dirigente

Gino GALLI

*(Firmato digitalmente)*



## **RELAZIONE**



# 1 PREMESSA

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 23 gennaio 2025, n. 2, nell'ambito del programma delle attività dei controlli per il 2025 (punto 2.2.4), ha stabilito di dare continuità al monitoraggio ed alla redazione di un referto periodico al Parlamento sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai Consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, co. 2 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213).

In conformità alla deliberazione di programma, l'obiettivo dell'attività è di raccogliere gli esiti delle verifiche regionali sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali per redigere un referto unitario al Parlamento che includa anche le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia. L'analisi e la valutazione della legislazione onerosa regionale in relazione all'art. 81, terzo comma, della Costituzione si inseriscono nell'ambito delle attribuzioni intestate alla Corte dei conti, riconducibili nell'alveo dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione (come già avvenuto dal 1988 per la legislazione statale)<sup>1</sup>.

Il d.l. n. 174/2012, in un'ottica di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, ha potenziato i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, in una visione unitaria della finanza pubblica, introducendo strumenti di verifica e monitoraggio volti a garantire l'equilibrio economico-finanziario, il rispetto dei vincoli comunitari, la sostenibilità del debito e la corretta gestione delle risorse.

In particolare, nel nuovo quadro delle garanzie ordinamentali dirette ad incrementare la circolazione delle informazioni utili al coordinamento tra i livelli di governo statale e regionale e ad assicurare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'art. 1, co. 2, d.l. n. 174/2012, introdotto dalla legge di conversione, ha stabilito che: «*Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*». Ai sensi del successivo co. 8, anche tale relazione è trasmessa, altresì, «*alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza*».

Con tale strumento di controllo referente, finalizzato a garantire il rispetto del principio del pareggio di bilancio sancito dal novellato art. 81 della Costituzione, la riforma mira anche ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su un tema, quello della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, a elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

---

<sup>1</sup> Cfr. Corte conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 26 marzo 2013, n. 10, 1° giugno 2021, n. 8 e 19 luglio 2023, n. 10.

Estendendo alle Regioni l'ambito di applicazione di un istituto fino allora modellato sulle caratteristiche della legislazione e della finanza statale, l'innovativa attribuzione intestata alle Sezioni regionali di controllo dal d.l. n. 174/2012 esprimeva l'intento di dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal quarto comma dell'art. 81 della Costituzione (terzo comma del testo introdotto nel 2012)<sup>2</sup>, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari a legislazione vigente, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti.

Tale principio, direttamente applicabile non solo allo Stato ed alle Regioni a statuto ordinario ma anche alle Autonomie speciali (v. sentenze Corte costituzionale, 31 ottobre 2007, n. 359 e 18 giugno 2008, n. 213) ha assunto maggior pregnanza alla luce del più generale principio dell'equilibrio di bilancio sancito al nuovo primo comma dell'art. 81 della Costituzione ed esteso alle autonomie territoriali dal richiamo contenuto agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 19 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, *«le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»*. Il secondo comma chiarisce, altresì, che il vincolo di copertura finanziaria si applica anche al legislatore regionale, in quanto *«(...) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»*.

L'espresso rinvio alle tecniche di copertura finanziaria previste dall'art. 17 per le leggi statali implica che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in relazione al principio di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 della Costituzione.

---

<sup>2</sup> Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

## 2 PROFILI ORDINAMENTALI E PROCEDURALI

### 2.1 I principi generali

La giurisprudenza della Corte dei conti contiene rilevanti puntualizzazioni circa:

- i) il principio costituzionale di ausiliarietà, di cui tale funzione di referto costituisce espressione, segnatamente nei confronti delle Regioni;
- ii) il principio del contraddittorio, che deve connotare il rapporto di ausiliarietà della Corte dei conti con i vertici regionali;
- iii) la tempistica della redazione, da parte delle Sezioni regionali, delle Relazioni e il suo stretto collegamento con il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni;
- iv) la focalizzazione delle analisi sul rapporto tra onere e copertura.

Nell'analisi del binomio "onere-copertura" previsto dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, è necessario innanzitutto analizzare separatamente le due componenti; la nuova o maggiore spesa che una legge comporta costituisce l'onere, mentre la copertura è la fonte di entrata certa e idonea a finanziare quell'onere.

Il primo elemento è connotato dal duplice aspetto delle diverse tipologie di morfologia giuridica degli oneri (art. 21, co. 5 della l. n. 196/2009) e della quantificazione degli stessi (affidata alla relazione tecnica); il secondo si riferisce alle tipologie delle coperture ammesse dall'ordinamento (art. 17 della l. n. 196/2009; d.lgs. n. 118/ 2011, principio contabile generale n. 16, allegato 1 e principio contabile applicato, allegato 4/2, punti 5.3.3-5.3.10).

Solo dopo aver chiarito cosa costituisce esattamente l'onere e cosa può essere considerata una valida copertura, si può esaminare il rapporto tra le due: ossia, se e come la copertura sia effettivamente adeguata, congruente e contestuale rispetto all'onere previsto dalla legge.

Questo passaggio è essenziale per rispettare il vincolo costituzionale che vieta l'approvazione di nuove spese prive di copertura finanziaria certa.

Senza entrare nel merito delle diverse considerazioni svolte nelle analisi delle norme di legge regionali onerose, si ritiene in questa sede opportuno soffermarsi partitamente su quattro principi indicati nella giurisprudenza contabile, che costituiscono altrettante possibili linee di orientamento: l'ausiliarietà, il principio del contraddittorio, la tempistica di redazione dei referti e i principi basilari su cui si fonda l'art. 81, terzo comma, Cost., come declinati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla Corte costituzionale (le tecniche di copertura)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> V. in tal senso anche Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 21 febbraio 2024, n. 8, "Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2023.

## 2.2 L'ausiliarietà

Il referto annuale della Corte sulla legislazione di spesa regionale (di cui al d.l. n. 174/2012), trova il proprio ancoraggio costituzionale nel rapporto di ausiliarietà con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.), in quanto esso mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha riconosciuto la piena coerenza con le prerogative delle autonomie territoriali dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo previsto dall'art. 1, co. 2 del d.l. n. 174/2012.

Nella sentenza si afferma che: *il «controllo introdotto trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa. Questa Corte ha espressamente affermato – anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale – che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con queste caratteristiche (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, l'istituto disciplinato dalla norma impugnata, risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire [...] la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di “autocorrezione” nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012). La relazione semestrale [ora annuale] ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva dei parametri invocati, posta la collocazione su piani distinti, seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali [...]».*

Il controllo sulle coperture delle leggi regionali di spesa è da ritenere, dunque, pienamente coerente con la funzione di ausiliarietà intestata alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100, secondo comma, Cost., anche nei confronti delle assemblee legislative regionali, e ciò a salvaguardia del rispetto dei parametri costituzionali della copertura delle leggi onerose (art. 81, terzo comma, Cost. e art. 19 della l. n. 196/2009), degli equilibri dei bilanci regionali, anche in relazione ai precetti costituzionali in tema di finanza pubblica (art. 97, primo comma, art. 117, primo comma e art. 119, primo comma, Cost.; artt. 3 e 9 della l. n. 243/2012) e del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.).

## 2.3 Il principio del contraddittorio

Ulteriore e significativo elemento da evidenziare è costituito dall'esigenza di assicurare, in occasione dell'approvazione del referto nelle sedi regionali, il più ampio contraddittorio con la Regione, sia con i rappresentanti della Giunta che dell'Assemblea, possibilmente in adunanza pubblica, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare, in via collaborativa, la qualità della legislazione onerosa regionale.

In questo contesto, il contraddittorio non va inteso in senso strettamente giuridico-formale, ma come garanzia di trasparenza e collaborazione nell'attività di controllo. Il suo rispetto rappresenta un elemento essenziale per l'approvazione delle relazioni da parte delle Sezioni regionali di controllo, in coerenza con il principio dell'autonomia territoriale.

## 2.4 La tempistica

La terza linea direttiva di orientamento è particolarmente significativa.

Si tratta della tempistica entro la quale la Sezione di controllo è chiamata ad approvare il referto al Consiglio regionale.

La Relazione dovrebbe precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale – che, com'è noto, si pone all'interno del circuito democratico che connota il “ciclo del bilancio” (Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 14 aprile 2022, n. 5) – in quanto quest'ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell'esercizio da parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si sono già prodotti nel corso dell'esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'emersione di eventuali profili di irregolarità riferiti alla legislazione regionale costituisce dunque la premessa della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, in quanto una legge di spesa priva di adeguata copertura potrebbe riverberare effetti sugli equilibri della gestione.

Inoltre, tale *modus operandi* può costituire l'occasione per un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta), ove possibile, per stimolare processi di autocorrezione volti a riorientare previsioni di spesa mal calibrate o comunque a rischio di violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione. Tale processo risulta più agevole quando riguarda leggi di spesa entrate in vigore da un periodo di tempo prossimo rispetto al momento della loro eventuale rivalutazione da parte dell'organo assembleare.

In sede di parificazione, il deferimento alla Corte costituzionale per difetto di copertura può trovare spazio solo in caso di mancata attivazione dei meccanismi di controllo e in presenza di gravi carenze che le verifiche tempestive e accurate sulla legislazione di spesa possono prevenire, riducendo il ricorso al giudizio costituzionale, che dilata notevolmente i tempi della procedura.

## 3 LE TECNICHE DI COPERTURA

### 3.1 I parametri della verifica

Il terzo comma dell'art. 81 della Costituzione stabilisce che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questa regola si applica anche alla legge di bilancio, laddove essa introduca nuovi o maggiori oneri. La disciplina attuativa è contenuta negli articoli 17, 18 e 19 della l. n. 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica, che regolano la copertura finanziaria delle leggi.

In particolare, l'art. 19, co. 2, prevede che le Regioni debbano indicare la copertura per le leggi che generano nuovi o maggiori oneri per la loro finanza o quella di altre amministrazioni pubbliche, utilizzando i criteri previsti dall'art. 17.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono quindi verificare ogni anno tutte le norme regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, anche in assenza di un collegamento diretto al ciclo di bilancio.

La verifica si articola in tre fasi, partendo dall'analisi della natura giuridica degli oneri, procedendo alla verifica della quantificazione degli stessi nella relazione tecnica e, infine, valutando la individuazione delle risorse per la loro copertura finanziaria.

La Corte costituzionale (sentenza 2 maggio 2023, n. 82) ha precisato che l'obbligo di quantificazione degli oneri a regime delle spese pluriennali continuative riguarda solo le «*spese obbligatorie*», potendosi rinviare «*per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi*».

Presupposto dell'obbligo di quantificazione è quindi che al legislatore regionale non sia rimesso anche l'*an* della realizzazione delle attività, ma che la norma onerosa contenga previsioni di immediata applicazione. Dall'onere facoltativo, per quanto anch'esso non obbligatorio, si differenzia tuttavia quello meramente ipotetico, vale a dire quello che, seppure non puntualmente quantificabile, sia certo nell'*an*: in questo caso la prevalenza della cautela e della ragionevolezza dettate dal principio di copertura finanziaria impongono la definizione delle modalità con cui sostenere la spesa (cfr. Corte cost., sentenza 7 aprile 2023, n. 64)<sup>4</sup>.

La quantificazione dell'onere che deve riguardare ognuna delle annualità nelle quali esso, in base al suo contenuto, è destinato a manifestarsi. La quantificazione deve basarsi su misurazioni certe o comunque contraddistinte da un ragionevole grado di certezza, in quanto supportate da stime puntuali.

---

<sup>4</sup> Nella sentenza 7 aprile 2023, n. 64 viene affermato che: «la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. "impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte" (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). La copertura di nuove spese, inoltre, "deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri" (sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 183 del 2016). A tali indicazioni non sfuggono le norme regionali, poiché "il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira" (così la sentenza n. 307 del 2013; più di recente, sentenze n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020)».

Dopo questi passaggi viene in evidenza la fase della individuazione dei mezzi di copertura per le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri.

### 3.2 La morfologia giuridica degli oneri finanziari

Ai fini della individuazione della morfologia giuridica degli oneri, è necessario riferirsi alle tipologie di spese previste dall'art. 21, co. 5 e ss. della l. n. 196/2009.

In particolare, l'art. 21, co. 5, elenca le seguenti tipologie di spesa:

- a) oneri inderogabili (tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie);
- b) fattori legislativi (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa);
- c) spese di adeguamento al fabbisogno.

### 3.3 In particolare: gli oneri continuativi e pluriennali

Si definiscono "di carattere continuativo" le spese previste da leggi caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità imprecisata di esercizi finanziari.

Si definiscono "pluriennali" le spese aventi una consistenza variabile, comunque non circoscritta ad un esercizio finanziario.

Per quanto riguarda le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo o pluriennale, la disciplina che ne specifica la modalità di copertura sull'orizzonte pluriennale di spesa si rinviene all'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che: *«Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale (come anche prevede la legge di contabilità n. 196), può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa».*

Come si nota, il legislatore detta una disciplina differenziata, in quanto solo per le spese obbligatorie a carattere continuativo è previsto l'obbligo di quantificazione a regime.

In proposito, deve ritenersi che le norme di contabilità statale (art. 30, co. 6 della l. n. 196/2009) e regionale (art. 38 del d.lgs. n. 118/2011), una volta definitivamente assodato che la copertura, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo, è da porre a carico della legge istitutiva dell'onere medesimo e non dei

mezzi di bilancio già destinati ad altre finalità in base ai rispettivi titoli sottostanti, pongono il problema dell'esatta individuazione della natura dell'onere, se continuativo, ovvero se si tratta di un onere obbligatorio oppure flessibile. Laddove per il primo è la legge sostanziale, che lo istituisce, a dover indicare il *quantum* anno per anno, ovvero l'onere a regime, fermo rimanendo che la copertura deve essere prevista, anno per anno, dalla medesima legge istitutiva, non potendosi far riferimento alle leggi di bilancio. Infatti, solo se l'onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo) a indicare un *quantum*, tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva.

Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (sentenza 10 novembre 2020, n. 235), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese in combinato disposto, nel senso, cioè, che la norma più completa (art. 30, co. 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura "seguendo" nel tempo l'onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi. Il caso più evidente è quello di un onere pluriennale o continuativo la cui dimensione a regime ecceda più volte quella del terzo anno; nella fattispecie in questione la copertura indicata per il primo triennio deve contenere meccanismi interni ed automatici che consentano ad essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale.

### 3.4 Gli oneri continuativi o permanenti

L'art. 19 della l. n. 196/2009 prevede che, per le leggi regionali che comportano oneri continuativi o permanenti, la Regione possa gestire la copertura finanziaria in due modi. Può, infatti, aggiornare ogni anno lo stanziamento necessario tramite la legge di stabilità, oppure effettuare fin da subito una previsione pluriennale, indicando nella legge iniziale o nella stessa legge di stabilità come le spese saranno distribuite e finanziate nei tre anni successivi, in linea con l'orizzonte triennale del bilancio di previsione. In questo modo, le Regioni possono assicurare una programmazione più flessibile e coerente della spesa pubblica nel tempo.

La rimodulazione, evidentemente, deve seguire l'evoluzione delle variabili sottostanti agli oneri, segnatamente di quelli di natura obbligatoria, tenuto conto degli equilibri di bilancio.

Solo per le ipotesi di spese di carattere pluriennale o continuativo non aventi natura obbligatoria è consentito, da parte delle Regioni, per la quota di spesa che non gravi sull'esercizio in corso, rinviare alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere e l'individuazione della copertura (Corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2021, n. 221).

Le spese pluriennali o continuative aventi natura obbligatoria impongono, invece, al legislatore regionale, di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l'onere a regime (Corte costituzionale, sentenze 25 luglio 2022, n. 190 e 4 maggio 2023, n. 84). Nel caso di *ius superveniens* che rimoduli oneri già approvati, il legislatore è tenuto a predeterminare i mezzi destinati alla loro copertura quando le nuove disposizioni importino oneri maggiori di quelli derivanti dalla legislazione preesistente (Corte cost. sentenza 27 marzo 1974, n. 83).

### 3.5 Gli oneri pluriennali

Non può escludersi che una legge di spesa rechi oneri non continuativi, ma solo pluriennali di natura non obbligatoria, come sarebbe ad esempio nel caso di previsione di spese per investimenti, i cui stanziamenti dipendono dalle variabili sottostanti.

In questi casi, la norma va interpretata nel senso che la rimodulazione deve essere tale da garantire l'occorrenza derivante dall'evoluzione delle variabili che determinano l'entità degli oneri cui occorre far fronte nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, entro il limite massimo fissato dalla legge che dispone l'intervento. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge *ad hoc*.

### 3.6 La quantificazione degli oneri

Con riferimento alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, deve ritenersi che detta operazione consista in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione normativa in relazione alla distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio. Infatti, stando al principio richiamato dall'art. 17 della l. n. 196/2009, ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare «*espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa*». Coerentemente, il successivo co. 10 chiarisce che «*le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi*», con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa al di fuori dei limiti autorizzati e finanziariamente coperti. In ordine alla configurazione dell'onere va sottolineato come esso debba essere obbligatoriamente inquadrato o come limite massimo di spesa o come semplice previsione (in presenza, ad esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse). In tale ultimo caso, tuttavia, è previsto l'obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale stabiliscono che la copertura deve essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze 18 giugno 2008, n. 213 e 30 marzo 2012, n. 75).

## 4 LA RELAZIONE TECNICA

### 4.1 Nozione

Un tema centrale nelle relazioni regionali riguarda la completezza della relazione tecnica che accompagna le leggi di spesa. Questa relazione è fondamentale per valutare correttamente gli effetti finanziari delle norme e la congruità delle relative coperture. Ai fini della verifica prevista dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, è necessario disporre di tutte le informazioni utili, in particolare sulla natura giuridica degli oneri (anche potenziali) e sulla loro quantificazione.

In base all'art. 17, co. 5, della l. n. 196/2009, ogni disegno di legge con impatto finanziario deve essere corredato da una relazione tecnica che specifichi l'ammontare delle entrate e delle spese previste, nonché le modalità di copertura. Per la spesa corrente e le minori entrate, vanno indicati gli oneri annuali fino alla piena attuazione della norma; per le spese in conto capitale, occorre invece indicare la distribuzione su più anni e il costo complessivo in relazione agli obiettivi previsti.

Dalla disposizione si evince chiaramente che una minore entrata va considerata, a fini di copertura, equivalente ad un maggior onere.

Nella relazione vanno indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

La Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenze 20 dicembre 2022, n. 255, punto 9.2. del Considerato in diritto) ha affermato, in proposito, che il combinato degli artt. 17 e 19 della l. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. L'art. 19, co. 1 della stessa legge, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa.

### 4.2 Funzione

La Corte costituzionale ha più volte evidenziato l'importanza della relazione tecnica nella quantificazione degli oneri finanziari delle leggi. Ogni norma con impatti economici, positivi o negativi, deve essere accompagnata da un'istruttoria dettagliata che ne illustri gli effetti e la compatibilità con le risorse disponibili (sentenza 25 luglio 2014, n. 224). Già nel 1994 (sentenza n. 313) la Corte sottolineava il ruolo della relazione tecnica come strumento di trasparenza nelle decisioni di spesa. Inoltre, riguardo agli oneri pluriennali, ha affermato che senza una relazione tecnica chiara che consenta di valutare e

monitorare gli oneri nel tempo, diventa impossibile gestire eventuali aumenti rispetto alle previsioni iniziali, il che può rendere la legge di spesa incostituzionale (sentenza 15 febbraio 2013, n. 26).

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR, ha precisato che *«la relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio(...)». Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere».*

La Corte costituzionale (sent. 2 maggio 2023, n. 82) ha ribadito che *«[i]l principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. impongono un preciso vincolo al legislatore, che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata dall’art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione, “predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti”».*

Nei casi in cui la Relazione tecnica si riveli insufficiente, la difficoltà di operare la verifica dei mezzi di copertura può riflettersi sino alla più grave ipotesi di possibili non conformità della norma medesima all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

### 4.3 La clausola di neutralità finanziaria

L’art. 17, co. 6-bis della l. n. 196/2009 si occupa della clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che in tali casi *«la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria».*

Il legislatore regionale è sempre tenuto a redigere la relazione tecnica, sia quando la norma non richiede nuove coperture in quanto utilizza risorse già presenti a bilancio — essendo comunque necessario indicarne l'entità per dimostrarne l'adequatezza — sia quando la norma non sembra avere effetti finanziari, la cui assenza deve essere comunque dimostrata. Non è quindi corretto escludere la relazione tecnica nel caso di norme ritenute non onerose, perché essa è fondamentale per dimostrare la reale assenza di impatti finanziari. Inoltre, non è valido sostenere che una norma non comporti oneri solo perché ha carattere ordinamentale, poiché anche questi atti possono generare spese, come evidenziato da casi concreti, ad esempio in alcune leggi regionali<sup>5</sup>.

Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2023) ha ribadito che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che (sentenza 10 maggio 2012, n. 226) *«ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile»* consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura.

Di fatto, l'analisi delle relazioni delle Sezioni regionali di controllo ha fatto emergere situazioni in cui (ad esempio l.r. Regione Abruzzo 11 gennaio 2023, n. 5) la clausola di neutralità finanziaria è stata apposta ad atti normativi suscettibili di determinare nuovi oneri, per di più, nel caso di specie, non quantificati.

Infine, deve essere sottolineato come la norma deve intendersi onerosa non solo nel caso in cui derivino oneri a carico dell'ente regionale, ma anche nell'ipotesi di spese ricadenti su enti collegati o comunque infraregionali (Aziende sanitarie, Consigli regionali, Province o altri enti locali). Infatti, logicamente i riflessi finanziari negativi debbono ritenersi sussistenti non solo quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio regionale, ma anche laddove siano posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria. Inoltre, sotto il profilo del diritto positivo l'art. 19, co. 2 della l. n. 196/2009 impone al legislatore regionale di indicare la copertura finanziaria anche per i nuovi o maggiori oneri posti a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche.

Tale aspetto è stato sottolineato in diverse relazioni delle Sezioni regionali di controllo. In particolare, in un caso (l.r. Campania 26 aprile 2023, n. 4) è stata evidenziata la stravaganza di coprire le risorse tramite il ricorso alle risorse disponibili del Consiglio regionale: al di là dell' *«indice sintomatico di un probabile sovradimensionamento delle risorse trasferite»* è stato infatti evidenziato che *«nel riparto di funzioni tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale, come emerge, peraltro, dallo Statuto regionale, al primo è*

<sup>5</sup> Ad esempio, la legge della Regione Marche 26 aprile 2023, n. 5.

*demandato l'esercizio della potestà legislativa e la formulazione di proposte di legge (...) mentre al secondo, quale organo esecutivo della Regione, compete l'attuazione delle politiche pubbliche (...), di guisa che è sul bilancio della Regione (...) che deve ricadere il finanziamento di tali iniziative».*

## 5 LA COPERTURA DEGLI ONERI

### 5.1 I mezzi di copertura

Al fine di assicurare l'effettiva attuazione del principio di copertura finanziaria, il co. 1 dell'art. 17 della l. n. 196/2009, detta anche l'elenco delle "modalità" attraverso le quali il principio può attuarsi:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità) (art. 17, co. 1, lett. a);
- b) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa (art. 17, co. 1, lett. a-bis);
- c) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata) (art. 17, co. 1, lett. b);
- d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale) (art. 17, co. 1, lett. c).

Dall'analisi delle relazioni delle Sezioni regionali di controllo emerge un ricorso all'aumento delle entrate con finalità di copertura assolutamente marginali, anche per effetto della non ancora avvenuta piena attuazione delle norme costituzionali (Corte cost., sent. n. 17/2004; più di recente, sentt. n. 45/2025 e n. 195/2024) che garantiscono alle Regioni potestà impositiva (art. 119, primo comma, Cost.). Lo scarso ricorso all'imposizione fiscale quale modalità di copertura è, peraltro, riscontrabile anche nelle Regioni a statuto speciale, in cui la facoltà impositiva è indiscussa da tempo più risalente.

### 5.2 Mezzi di copertura "interni" ed "esterni"

I mezzi di copertura si distinguono in "mezzi interni", quando sono già stati considerati nel bilancio, e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive, come nel caso della previsione legislativa di nuove e maggiori entrate.

Le tipologie indicate alle lettere a), a-bis) e b), dell'art. 17, co. 1, l. n. 196/2009, individuano mezzi di copertura "interni". Si tratta dell'impiego di fondi precostituiti in bilancio attraverso l'accantonamento in fondi speciali destinabili alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano

approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, nonché di modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (determinandone il risparmio) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti, ovviamente, della quota non ancora impegnata). Vanno ricondotti ai "mezzi interni", anche i fondi di riserva, disciplinati per le Regioni dall'art. 48 del d.lgs. n. 118/2011 che, nel rinviare all'ordinamento regionale la disciplina delle modalità e dei limiti di prelievo delle somme da detti fondi, ne prevede tre tipologie: un fondo di riserva per le spese obbligatorie; un fondo di riserva per le spese impreviste; un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa.

Quanto ai mezzi esterni, la lettera c) li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate, restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo di poste a copertura di spese in conto capitale, poiché in tal caso si incorrerebbe nella non consentita ipotesi di dequalificazione della spesa.

Va rimarcato che il riferimento al carattere legislativo delle modifiche è essenziale per escludere utilizzi a copertura di mere previsioni di entrate migliorative rispetto alla legislazione vigente.

### 5.3 Il ricorso ai fondi speciali quale mezzo di copertura

La Sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 8/SEZAUT/2021 /INPR) ha sottolineato, in particolare, come gli accantonamenti di risorse nei fondi speciali, in sede di bilancio di previsione, costituiscano espressione di una necessaria programmazione regionale ed è questa la ragione per cui *«l'utilizzo dei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta [...] poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nell'approvazione del bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie»*.

Nel corso dell'analisi della legislazione onerosa, è stato rilevato il ricorso sovente ritenuto improprio ai fondi di riserva. Al riguardo, deve essere sottolineato che il ricorso ai fondi speciali è riservato all'ipotesi in cui il nuovo o maggiore onere ricada nell'oggetto per cui detto fondo era stato programmato.

Nel caso, non infrequente nella legislazione regionale esaminata, in cui solo le risorse per la nuova norma onerosa siano tratte dall'accantonamento operato nei fondi speciali, non si versa nell'ipotesi dell'art. 17, co. 1, lett. a), l. n. 196/2009 ma si è in presenza di un'utilizzazione di risorse di bilancio, i cui presupposti e limiti saranno esplicitati nel paragrafo successivo.

In taluni casi (v. l.r. Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 2023, n. 8) la copertura della spesa è stata assicurata attraverso prelievo da fondi speciali, senza tuttavia specificare quali capitoli o fondi vengano interessati dal prelievo e se le risorse ivi accantonate siano disponibili.

In generale, comunque, deve sussistere in relazione a detti fondi sia la possibilità giuridica di imputare spese (si veda, ad esempio, la preclusione dell'art. 49, co. 2 del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui dette

risorse non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime) che l'indicazione previa degli ulteriori provvedimenti finanziari richiesti (variazioni di bilancio, impegni e liquidazione delle spese) per la necessaria copertura finanziaria delle leggi.

## 5.4 Il divieto del ricorso a risorse del bilancio quale mezzo di copertura

Come si desume dall' art. 17 della l. n. 196/2009, non è consentita la copertura di nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio; a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo. Il che sarà possibile sia in presenza di oneri discrezionali sia di oneri obbligatori, se la legge oggetto di riduzione sia idonea ad offrire le necessarie disponibilità finanziarie.

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 28 luglio 2022, n. 200 (al punto 7.3. del Considerato in diritto), nella quale la Corte costituzionale ha affermato che *«non è corretto che le risorse già stanziare per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili»*.

Deve essere, inoltre, ribadito che la copertura con risorse di bilancio (previa necessaria riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa che già destinava le risorse appostate in bilancio) deve essere accompagnata dalla previa verifica e congrua dimostrazione della relativa capienza, circostanza che in taluni casi ha portato la competente Sezione regionale di controllo (ad esempio la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in relazione agli artt. 9, 11 e 12 della l.r. 5 giugno 2023, n. 11) a richiedere chiarimenti circa la riscontrata criticità, relativa al difetto di sufficiente copertura.

## 5.5 Il ricorso, a copertura, della c.d. disponibilità del margine

L'impiego quale modalità di copertura della "disponibilità del margine" deve comunque essere ricondotto all'ambito applicativo dell'art. 17 della l. n. 196/2009, che disciplina in modo puntuale le fonti di copertura ammissibili per le leggi comportanti nuovi o maggiori oneri.

Tale forma di copertura che può essere rapportata a un saldo (complessivo, come il risultato di amministrazione; o parziale, come il margine di parte corrente), a differenza delle forme "ordinarie" di

copertura, impone la considerazione del tema della corretta valutazione concernente sia la quantificazione delle entrate che quella delle spese che determinano il risultato.

In sintesi:

In linea generale le forme di entrata riferibili a un saldo possono essere usate come copertura finanziaria, purché l'attivo si sia generato rispettando l'equilibrio di bilancio, che costituisce il complemento del principio di copertura (Corte cost. n. 192/2012).

In tema di copertura di oneri pluriennali, in un caso esaminato dalle precedenti relazioni è stata rilevata la copertura con il saldo positivo (o margine, trattandosi di un "saldo" solo interno e parziale) di parte corrente.

Esso consiste nella differenza tra entrate correnti e spese correnti previste nel corso dell'esercizio finanziario, dal 1° gennaio al 31 dicembre indicando quindi la deficienza o eccedenza di copertura per spesa corrente, ed è una modalità cui (a certe condizioni) le Regioni possono fare ricorso per la copertura delle spese di investimento.

Al fine di garantire che la suddetta copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, come stabilito al punto 5.3.6 dell'all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, l'utilizzo del margine corrente è sottoposto a particolari condizioni a seconda della "quota" del margine considerato con riferimento sia all'esercizio di imputazione della spesa, sia con riferimento all'ordinamento delle Regioni, distinguendo tra Regioni ad autonomia speciale e Regioni a statuto ordinario.

Peculiare "modalità" di copertura è prevista nel principio contabile generale n. 16, allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punti dal 5.3.3 al 5.3.10, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, così come modificati e integrati dal decreto ministeriale 30 marzo 2016, dal decreto ministeriale 1° marzo 2019 e dal decreto ministeriale 1° agosto 2019).

Il d.lgs. n. 118/2011 regola la gestione finanziaria degli enti pubblici, mentre la copertura finanziaria delle leggi statali è disciplinata da un distinto quadro normativo che ha un riferimento costituzionale, fondato sull'art. 81, terzo comma. La sovrapposizione tra i due ambiti richiede criteri interpretativi atti a ristabilirne la coerenza.

La regola contenuta nel principio contabile prevede la possibilità, per le Regioni, di dare copertura alle spese di investimento utilizzando il saldo positivo di parte corrente nelle tre declinazioni previste dal citato punto 5.3.3:

- margine corrente consolidato (si veda anche il punto 5.3.5);
- quota del margine corrente derivante da maggiori entrate non comprese nella quota del margine consolidato;

- quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, con delle limitazioni relativamente all'importo massimo impegnabile.

Si tratta, dunque, di una modalità espositiva di copertura di spese pluriennali, nella specie di investimento; non di un mezzo di copertura diverso o ulteriore rispetto a quelli indicati dall'art. 17 della l. n. 196/2009; tant'è che il principio contabile in questione richiama, a copertura di oneri obbligatori da investimento, i mezzi tipici: la disponibilità di nuove o maggiori entrate (b) o la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (c).

Maggiore attenzione va posta nell'applicazione del principio contabile n. 16 richiamato dal punto 5.3.6 dell'all. 4/2, che prevede quale "mezzo di copertura" la quota del saldo positivo di parte corrente (a) risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. Si tratta di una disposizione "rischiosa" in considerazione di possibili sopravvenienze onerose che potrebbero erodere i "margini di saldo libero consolidati".

Invero, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'applicazione del principio contabile n. 16 di cui al punto 5.3.6 non può che riferirsi (segnatamente) ad oneri flessibili e comunque non obbligatori; infatti, la quota del saldo positivo di parte corrente (a) risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati rimane per definizione condizionata dai numerosi e mutevoli fattori, segnatamente esogeni, che concorrono a determinare anno per anno il saldo; sicché, in considerazione dell'ontologica aleatorietà della replicabilità nel tempo del saldo positivo corrente, esso non può, di per sé, predicarsi quale «credibile, sufficientemente sicuro, non arbitrario o irrazionale» mezzo di copertura da ritenersi in equilibrato rapporto con la spesa obbligatoria pluriennale che si intenda effettuare in esercizi futuri (in tema di copertura di oneri pluriennali, si vedano le sentenze della Corte costituzionale 23 marzo 2023, n. 48; 31 marzo 2023, n. 57; n. 82 del 2023; 4 maggio 2023, n. 84; 1 giugno 2023, n. 109; 5 giugno 2023, n. 110), a meno che non risulti offerta (segnatamente attraverso la Relazione tecnica) la dimostrazione della sostenibilità nel tempo del saldo, anche attraverso la previsione di clausole di salvaguardia alla luce delle rilevanti criticità evidenziate.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate nelle fattispecie (concretizzatesi in leggi esaminate nell'esercizio in corso: v. leggi regionali della Valle d'Aosta 17 gennaio 2023, n. 1, e 2 agosto 2023, n. 12) di copertura tramite l'avanzo di amministrazione, che rappresenta il più ampio saldo tra entrate e spese dell'esercizio di riferimento.

In generale, l'applicazione di dette forme di copertura esige comunque il rispetto dei chiari e consolidati principi stabiliti dalla Corte costituzionale, secondo cui la copertura di nuove spese deve essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in

*esercizi futuri»* (sentenze 18 giugno 2008, n. 213 e 30 marzo 2012, n. 75); con la conseguenza che la giurisprudenza costituzionale ha stigmatizzato, ad esempio, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto, in quanto *«entità giuridicamente ed economicamente inesistente»* (sentenza 25 ottobre 2013, n. 250). Nella relazione relativa all'esercizio 2022, si è rilevato frequentemente l'uso della formula *«variazioni per competenza e cassa, di pari importo»* senza indicare le motivazioni della riduzione, omettendo così una espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa. In questi casi, la legge assume un ruolo improprio, simile a un atto amministrativo di variazione. Si evidenzia al riguardo una differenza tra la disciplina statale (artt. 6, co. 3 e 23, co. 3-bis, l. n. 196/2009), che consente variazioni compensative, e quella regionale (art. 51 d.lgs. n. 118/2011), che richiede un atto legislativo. Tale discrasia potrebbe essere superata con una riforma dell'ordinamento contabile, preservando però il controllo preventivo, affidato per lo Stato alla Corte dei conti.

Inoltre, deve essere ricordato che l'art. 51, co. 6 del d.lgs. n. 118/2011, vieta di approvare variazioni dopo la data del 30 novembre, "fatte salve" quelle indicate alle lettere da a) ad h) dello stesso comma. Va ricordato che si tratta di un termine perentorio e che le esclusioni a tale principio rivestono carattere eccezionale e tassativo. Per contro, tale preclusione non è sempre stata rispettata (l.r. Abruzzo, 27 dicembre 2023, n. 59). Infine, deve essere segnalato che, nell'ambito dell'analisi operata dalle Sezioni regionali di controllo, è stato riscontrato un caso (l.r. Puglia 15 giugno 2023, n. 11) in cui la copertura della relativa spesa è stata operata tramite il riferimento ai residui passivi. Si tratta, tuttavia, di voce che non può costituire fonte di copertura, sia in quanto non espressamente contemplata dalla l. n. 196/2009, sia per giurisprudenza costituzionale risalente (Corte costituzionale, 31 marzo 1961, n. 16, secondo cui *«L'obbligo del legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrivere nel bilancio entrate che devono essere contemplate negli stati di previsione relativi ad esercizi futuri e perciò, nel momento nel quale l'iscrizione si verificherà, incerte ed eventuali, anzi affatto inesistenti»*).

## **5.6 Mezzi di copertura finanziaria con dequalificazione della spesa, e difetto di copertura di nuovi oneri per interessi**

In relazione alle verifiche della presente sede, deve essere segnalato il principio espresso dalla sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2021, n. 156.

Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., di una legge regionale che prevedeva l'impiego di parte del contributo statale (art. 1, co. 883, l. n. 145/2018) destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimento *«come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato»*.

In sostanza, secondo la Corte, le norme regionali sono state ritenute lesive del citato parametro costituzionale, per non consentiti: a) utilizzo dei contributi posti a carico del bilancio dello Stato per finalità diverse da quelle previste nella citata norma statale (spesa corrente anziché spesa di investimento); b) previsione di nuovi oneri, quantificati ma non coperti, per interessi a carico del bilancio regionale derivanti dalle operazioni finanziarie connesse all'anticipazione temporale delle risorse statali da destinare ad enti diversi dalla Regione (ai Consorzi e alle Città metropolitane regionali).

L'operazione contraria, invece, come correttamente riscontrato nell'esame di una legge regionale (l.r. Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 2023, n. 9), pur non essendo espressamente vietata, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio, e può essere sintomo di scarsa capacità programmatica.

## 6 LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha chiarito che gli artt. 17 e 19 della l. n. 196/2009 non innovano il principio costituzionale di copertura finanziaria, ma ne costituiscono una puntualizzazione tecnica, necessaria a fronte della crescente complessità della finanza pubblica (sent. n. 26/2013). In particolare, l'art. 19 richiede la quantificazione preventiva degli oneri, poiché non è possibile coprire spese non determinate (sent. n. 181/2013).

La Corte ha poi ribadito che queste norme, in quanto "specificative" dell'art. 81, terzo comma, Cost., si applicano anche alle Regioni, che sono tenute a indicare coperture certe e conformi ogni volta che una legge regionale comporti nuovi o maggiori oneri (sentt. nn. 5/2018, 147/2018, 307/2013, 163/2020, 84/2023).

In sostanza, nessuna spesa può essere introdotta senza un'adeguata e preventiva copertura finanziaria. Anche il legislatore regionale, come quello statale, è tenuto a redigere una Relazione tecnica per ogni proposta di legge che comporti oneri finanziari. Tale relazione deve indicare con precisione gli oneri e le relative coperture, poiché costituisce un elemento essenziale per valutare la congruità e l'effettività della copertura stessa, nel rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione (sentt. nn. 224/2014, 25/2021, 124/2022).

Nel corso del 2024, la Corte costituzionale si è espressa con pronunce rilevanti in materia di copertura finanziaria, toccando anche i temi dell'autonomia finanziaria e coordinamento finanziario nell'ambito dell'armonizzazione contabile. Di seguito si offre un sintetico riepilogo delle principali pronunce.

In particolare, vengono riportate le decisioni riferite a leggi emanate nel 2023, comprese quelle sulla legislazione statale.

Per quanto riguarda le Regioni, l'incompleta attuazione dei meccanismi di copertura sopra descritti ha dato origine a un consistente contenzioso costituzionale, promosso in gran parte dal Governo attraverso ricorsi in via principale.

*Onere di copertura: si applica anche alle Autonomie speciali*

Ai sensi dell'art. 19 della l. n. 196/2009, anche le autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost. (Corte cost. sentenza n. 190/2022).

*Delimitazione del perimetro finanziario della spesa sanitaria*

Con la sentenza n. 68/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, cc. 19, 20 e 21, e 16, co. 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9. Le spese sottese alle disposizioni regionali citate, per loro natura e caratteristiche, sono state

ritenute in contrasto con l'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 118/2011 - funzionale ad evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie - in quanto, per il loro esorbitare dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del Servizio sanitario regionale, alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011. Detto parametro, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è stato ritenuto applicabile anche nei confronti della Regione Sardegna, ancorché questa, ai sensi dell'art. 1, co. 836, della l. n. 296/2006, provveda al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale ha, quindi, ribadito che le Regioni non possono includere nel perimetro sanitario del bilancio spese prive di finalità sanitarie, poiché ciò contrasta con la normativa statale sull'armonizzazione contabile, volta a garantire trasparenza e corretto utilizzo dei fondi sanitari. La particolarità della pronuncia risiede nel fatto che, pur trattandosi di una Regione autonoma che finanzia integralmente il proprio servizio sanitario, le modifiche legislative correttive sono arrivate tardivamente (otto mesi dopo l'entrata in vigore delle norme impugnate) e senza prova della loro effettiva mancata applicazione, risultando quindi insufficienti.

#### *Autonomia finanziaria regionale:*

##### *a) riduzione dei finanziamenti e principio di corrispondenza fra funzioni e risorse;*

Con la sentenza n. 133/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, co. 1 del d.l. n. 104/2023, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., sollevata per asserita violazione - per effetto della pretesa irragionevolezza dei nuovi criteri di ripartizione del fondo TPL individuati dalla disposizione statale impugnata - del principio di corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse, ricavabile dal quarto comma dell'art. 119 Cost., da cui conseguirebbe anche la lesione del buon andamento dell'amministrazione e dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese. La Corte ha, in proposito, richiamato la propria costante giurisprudenza secondo cui «l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa» (sentenza n. 73/2023), sicché le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, «simili riduzioni non devono comunque rendere "difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n. 155 del 2020)» (sentenza n. 73/2023). Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, «"così da far corrispondere il più possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza n. 188/2015).

La Corte costituzionale ha riconosciuto l'impossibilità per gli enti territoriali di svolgere le proprie funzioni quando la legge attribuisce loro compiti senza trasferire adeguate risorse (sent. n. 73/2023) o riduce drasticamente i finanziamenti senza operare riorganizzazioni (sent. n. 188/2015). Tuttavia, più spesso (sent. n. 155/2020), richiede alle Regioni di dimostrare, con dati analitici o tramite i bilanci, l'inadeguatezza delle risorse. In sintesi, spetta alla Regione l'onere di provare che una riduzione di fondi possa compromettere l'esercizio delle proprie funzioni, salvo che ciò non emerga in modo evidente dalla legge stessa.

Ebbene, secondo la Corte, le Regioni ricorrenti in via principale, non hanno indicato sufficienti indizi rivelatori della violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 18 luglio 2024, ha ribadito che l'autonomia finanziaria delle Regioni non garantisce un livello fisso di risorse: lo Stato può ridurre i finanziamenti, purché non comprometta lo svolgimento delle funzioni regionali. Nel caso esaminato, pur in presenza di tagli significativi, la Regione non ha fornito dati concreti per dimostrare l'insufficienza delle risorse, per cui la Corte non ha riscontrato una lesione dell'autonomia finanziaria.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024, ha affrontato il tema della copertura finanziaria nell'ambito dell'autonomia differenziata (l. n. 86/2024), stabilendo che le funzioni trasferite alle Regioni devono essere principalmente di tipo regolatorio o gestionale leggero. Se si tratta invece di funzioni onerose, il trasferimento deve avvenire "a costo zero", senza aggravio per la finanza pubblica, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Solo in caso di risparmi rispetto ai costi sostenuti dallo Stato, potranno liberarsi risorse da destinare ad altre spese statali. La Corte ha inoltre precisato che valuterà la legittimità delle leggi di differenziazione e delle norme regionali attuative anche sotto il profilo della compatibilità con l'equilibrio della finanza pubblica e gli obblighi europei.

*b) Assegnazione delle somme del fondo iscritto nel bilancio dello Stato a favore delle aziende fornitrici di dispositivi medici per alleviare gli oneri derivanti dal meccanismo del payback;*

Con la sentenza n. 139/2024, la Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 119 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, co. 3 del d.l. n. 34/2023, come convertito.

La norma dichiarata incostituzionale rientra in un insieme di disposizioni del d.l. n. 34/2023, volte a istituire un fondo di oltre 1 miliardo di euro per ripianare gli sforamenti dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Il fondo copre le somme dovute alle imprese fornitrici che rinunciano o

abbandonano il contenzioso, beneficiando così di un meccanismo agevolato. La Corte ha evidenziato che le risorse stanziare corrispondono agli importi che lo Stato si accolla, assumendo come presupposto la rinuncia generalizzata al contenzioso da parte di queste ultime.

Secondo la Regione ricorrente, le Regioni e Province autonome potrebbero ottenere risorse superiori al necessario, poiché riceverebbero comunque i fondi statali anche se le imprese non aderissero alla definizione agevolata. L'assenza di stime sulla platea delle imprese disposte a rinunciare al contenzioso rende aleatorio il meccanismo, con il rischio di un cumulo ingiustificato di risorse. La Corte ha rilevato un'incoerenza interna nella disciplina: lo Stato finanzia le Regioni per coprire importi che le imprese potrebbero comunque essere tenute a versare, generando un disallineamento tra il beneficio concesso alle aziende e le somme trasferite agli enti territoriali. L'incongruenza normativa potrebbe compromettere l'equilibrio delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, tutelato dall'art. 119 Cost. Per ripristinare la coerenza tra risorse e finalità, la Corte indica come soluzione l'estensione del beneficio a tutte le imprese, indipendentemente dalla rinuncia al contenzioso, evitando così assegnazioni ingiustificate alle Regioni e destinando integralmente il fondo alle aziende per mitigare gli effetti del *payback*.

In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 3, del d.l. n. 34/2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, co. 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito. In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale riduzione è dunque riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, co. 3 del d.l. n. 34/2023, come convertito.

*c) Inattuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119, primo comma, Cost.;*

Con la sentenza n. 195/2024, la Corte ha ritenuto immune da censure la disposizione di cui al quinto periodo dell'impugnato comma 527, secondo cui qualora il versamento dell'importo dovuto dalla Regione «non sia effettuato entro il termine previsto», ossia il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, «il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione».

Il meccanismo in esame riguarda principalmente i trasferimenti di risorse che lo Stato eroga alle Regioni, senza incidere invece sulle entrate derivanti dai tributi regionali.

La Corte ha evidenziato che non è stata ancora data attuazione all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2011 che, conformemente a quanto previsto dalla l. n. 42/2009, prevedeva di sopprimere questi trasferimenti statali sostituendoli con un sistema di entrate fiscali, cioè trasferendo direttamente alle Regioni la

capacità impositiva. Sebbene questa riforma fosse inizialmente prevista per il 2013, la sua attuazione è stata continuamente rimandata, e oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissa come termine il 2026 o il 2027. La Corte sottolinea che, finché questo processo non sarà completato, le Regioni continueranno a dipendere da trasferimenti statali, una situazione definita “finanza derivata” che si contrappone al principio di autonomia finanziaria sancito dall’articolo 119 della Costituzione. Per questo motivo, la Corte invita il legislatore a portare a termine la riforma del federalismo fiscale, garantendo così maggiore autonomia finanziaria alle Regioni.

*d) Mancata istituzione del c.d. Fondo perequativo;*

Con la sentenza n. 192/2024 (IIIQ24), la Corte ha ritenuto improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68/2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale “cooperativo” (sentenza n. 71/2023), disegnato dalla legge delega n. 42/2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione.

*e) Principio di leale collaborazione e vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;*

Con la sentenza n. 192/2024, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 9, co. 4 della l. n. 86/2024, in base al quale, «[a] fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell’articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell’Unione europea». La norma impugnata, comportando la facoltatività del concorso delle Regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, implica la possibilità di un regime più favorevole per queste Regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia: regime che non può trovare ragionevole giustificazione nell’assunzione delle funzioni richieste e trasferite. Di qui la violazione dell’art. 3 Cost. Inoltre, la norma impugnata, oltre a indebolire i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica, si pone in contrasto con i principi dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, assicurati dal concorso di tutte le pubbliche amministrazioni a garantire gli obiettivi di finanza pubblica (art. 97, primo comma, Cost.), e con l’art. 119, primo comma, Cost., che chiama tutte le Regioni a contribuire «ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».

## 7 LA COPERTURA DELLE SPESE SANITARIE

In relazione ai servizi sanitari (tema di particolare attualità) non è sufficiente, essendo presente una compresenza di competenze tra Stato e Regioni, che sussista formalmente la copertura, ma essa deve essere anche garantita con le risorse specificamente destinate a tale finalità.

Deve, al riguardo, essere nuovamente ricordata la pronuncia della Corte costituzionale del 23 aprile 2024, n. 68, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, cc. 19, 20 e 21, e 16, co. 7, della l.r. Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), in quanto dette previsioni avevano inserito nel "perimetro sanitario" le spese relative alle «attività di formazione da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari» (art. 5, cc. 19, 20 e 21) e al «controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante» (art. 16, co. 17), violando quindi la Costituzione in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici".

Nelle precedenti relazioni era stata evidenziata la ricorrenza in cui una Regione sottoposta a un piano di rientro e a una legislazione speciale di risanamento, ha coperto gli oneri della legislazione di spesa con gli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto predisposto dallo Stato a garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per finalità diverse, realizzando quindi una copertura irregolare, in quanto operata con risorse normativamente destinate a finanziare altra tipologia di spesa e riservate al Servizio sanitario per garantire i LEA.

Al riguardo, va rammentato che sono le Aziende sanitarie locali a garantire la programmazione e la materiale erogazione dei servizi sanitari. In conformità con il loro carattere aziendalistico, le aziende operano in regime di contabilità economica non autorizzatoria, ma con obbligo del perseguimento del pareggio. Per contro la Regione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale nel suo complesso e con riferimento ai singoli enti del Servizio sanitario regionale.

Per tale motivo, e per quanto ricordato in relazione alla necessità di dare copertura anche agli oneri finanziari indirettamente gravanti sul bilancio regionale, non appare conforme al dettato normativo la circostanza, segnalata dalla competente Sezione regionale di controllo, che prevede una spesa a carico delle Aziende sanitarie locali, disponendo inoltre che «in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere» (art. 1 della l.r. Sardegna 19 maggio 2023, n. 6).

## 8 GLI ESITI DELLE VERIFICHE

L'analisi svolta nella presente relazione si incentra sull'esame delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo sulla legislazione regionale di spesa dell'esercizio 2023, tenendo conto dell'indispensabile corredo informativo rappresentato dalla relazione tecnica che accompagna i singoli provvedimenti legislativi (art. 17, cc. 3, 4 e 5 della l. n. 196/2009). Nella sede di esame presso le Sezioni regionali vengono anche considerati i contributi dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionali, resi in corso di procedura, anche in seduta pubblica.

Le Sezioni regionali di controllo svolgono un ruolo importante nel monitoraggio della legislazione di spesa delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di analisi complesse che richiedono un confronto approfondito con gli organi regionali competenti, al fine di esaminare e integrare eventuali osservazioni o criticità prima della pubblicazione definitiva delle relazioni.

Per quanto riguarda la legislazione del 2023, le relazioni relative alla Sicilia e al Veneto non sono state rese disponibili in tempo utile per essere incluse nella presente relazione. In particolare, nel caso del Veneto, il processo di verifica non si è ancora concluso. Pur essendo stato approvato uno schema di relazione per l'anno 2023, l'analisi sulle modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa è ancora in corso di completamento, a causa del contraddittorio in atto con l'Organo consiliare regionale. Tale confronto è indispensabile per valutare i rilievi emersi, prima di procedere alla finalizzazione della relazione definitiva. Gli esiti dell'analisi sinora compiuta<sup>6</sup> restano comunque in linea con quelli relativi all'esame delle leggi regionali del 2021 e del 2022, di cui alla deliberazione n. 337/2024/RQ/Regione Veneto, confermando il percorso intrapreso dalla Regione. In linea generale, la Sezione non ha rilevato particolari profili di criticità, stanti i progressi effettuati nel corso degli ultimi anni sia dalla Giunta regionale, in ordine alla messa a punto delle schede di analisi economico-finanziaria, sia dal Consiglio, in relazione alla sistematica adozione delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari<sup>7</sup>.

Con riguardo alle relazioni sulla legislazione onerosa del 2023 redatte da tutte le altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (v. l'Appendice alla presente Relazione), l'analisi ha evidenziato una serie di problematiche.

<sup>6</sup> Nel periodo gennaio-dicembre 2023 la produzione normativa regionale annovera n. 35 leggi, di cui 11 che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione (al netto delle leggi relative alle manovre di bilancio). In particolare, vedasi le leggi regionali n. 2/2023; n. 3/2023; n. 4/2023; n. 5/2023; n. 7/2023; n. 10/2023; n. 11/2023; n. 12/2023; n. 14/2023; n. 19/2023 e n. 24/2024.

Le leggi restanti non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) e dichiarano di far fronte all'attuazione delle disposizioni normative «[...] nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

<sup>7</sup> La Sezione ha rilevato che residuano margini di miglioramento in relazione: all'adeguamento delle schede relative all'analisi economico-finanziaria (AEF) e delle note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF) in caso di emendamenti apportati ai disegni di legge; all'indicazione, chiara ed inequivoca, dei capitoli sui quali i maggiori oneri o le maggiori entrate vanno allocati, in particolar modo nei casi in cui la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale; alla tecnica di quantificazione degli oneri, nei casi in cui si intervenga, ancorché a livello generale, su futuri assetti organizzativi che inevitabilmente comporteranno delle spese; alla redazione della relazione tecnica sulla quantificazione, precisa e completa, degli oneri relativi ad alcune disposizioni normative.

In primo luogo, considerato che il finanziamento delle spese solo in rari casi avviene con il ricorso alle nuove e maggiori entrate, è risultato particolarmente ampio il ricorso a disponibilità di bilancio. Tale circostanza dimostra come gli spazi di manovrabilità delle entrate regionali siano piuttosto ridotti per cui risulta non agevole attuare nuovi interventi di spesa per lo sviluppo delle politiche pubbliche di competenza regionale nelle materie diverse dalla sanità.

In proposito, va ribadito il principio espresso dall'art. 17 della l. n. 196/2009, secondo cui non è consentita la copertura di nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del co. 1, lett. b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente, alla riduzione della portata delle autorizzazioni legislative di spesa. Tale principio opera non solo in relazione alle risorse disponibili nel bilancio per minore spesa, ma anche per gli stanziamenti, operati con legge di bilancio regionale, che presentino capitoli di spesa ancora capienti. Infatti, la funzione del bilancio consiste non solo nella semplice predisposizione di risorse per le spese, ma anche e soprattutto quale strumento pubblicistico per supportare l'esito del circuito democratico nella dialettica tra organo elettivo e organo della gestione. Al riguardo è da sottolineare che l'allocazione nella legge di bilancio riguarda le spese programmate per le leggi vigenti al momento della sua approvazione.

Per le nuove spese, come accennato, sarà necessaria un'espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa, sintomo della volontà dell'organo rappresentativo della collettività di destinare la programmazione originaria ad altre finalità.

Inoltre, la riduzione dovrà essere comprovata, in sede di relazione tecnica, dalla ragionevole dimostrazione della sussistenza delle relative economie.

Frequente è anche l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali di controllo, di carenze e lacune informative della relazione tecnica, sovente non idonea a fornire il complesso degli elementi informativi idonei a consentire la quantificazione degli oneri: per la frequenza riscontrata in ordine al numero delle leggi prodotte, nella presente deve essere al riguardo segnalata la casistica delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Marche.

È importante, altresì, evidenziare come gli elementi lacunosi nella relazione tecnica non possono essere ricavati direttamente dall'articolato normativo.

In taluni casi la mancanza di relazione tecnica (sull'intera legge o su singoli articoli) deriva dall'iniziativa consiliare, e non di giunta, dell'emendamento privo di idonea copertura o, addirittura, dell'intera legge. Al riguardo, va ribadito l'essenziale compito svolto dalla relazione tecnica, sopra illustrato anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e deve essere quindi considerato che la carenza di copertura finanziaria potrebbe determinare l'insorgere di una questione di legittimità costituzionale della legge priva di copertura in sede di giudizio di parificazione per possibile violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto, appare opportuno che, nella loro autonomia, gli ordinamenti regionali si dotino di forme di controllo sulla totalità delle iniziative legislative prive di copertura (come evidenziato nella deliberazione Sezione delle autonomie, n. 8/SEZAUT/2021/INPR, secondo cui *«nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale»*).

In molti casi, il confronto con gli organi regionali ha portato a correggere l'indicazione dei capitoli di bilancio da utilizzare, ma queste modifiche non sempre sono poi state formalmente inserite nella legge approvata. Nell'esercizio esaminato, come di consueto, sono emerse numerose problematiche relative alla copertura di leggi di spesa consistenti nel riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si tratta, come noto, di leggi in senso solo formale, in quanto consistenti nella determinazione di misure finanziarie concrete.

Infatti, l'art. 73, co. 1 del d.lgs. n. 118/2011, per far fronte alla emersione di debiti *extra* bilancio prevede che *«1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa»*.

Si tratta di disposizione simmetrica all'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), che prevede, per gli enti locali, una deliberazione dell'organo consiliare, in considerazione delle *«rilevanti funzioni di indirizzo intestate all'organo consiliare ed alle acquisizioni, ormai pacifiche alla luce delle chiare indicazioni della Corte costituzionale, in tema di bilancio quale "bene pubblico"»* (Sezione delle autonomie, 21 novembre 2019, n. 27) e, in particolare, del dato che l'organo consiliare è reale dominus del processo di approvazione del bilancio.

La maggiore solennità della forma giuridica discende dalla tipologia di obbligazioni a fondamento della spesa, sovente sintomatiche o addirittura anche potenzialmente foriere di un danno erariale.

L'approvazione del Consiglio regionale è tuttavia condizione necessaria per il valido riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sempre nel rispetto dei principi di armonizzazione della contabilità pubblica. Al di là del contenzioso costituzionale, esaminato nel paragrafo dedicato, si rileva che un'intensa produzione normativa, pur in presenza di una valida copertura, pone problemi di corretta programmazione e gestione finanziaria (soprattutto nei casi previsti dell'art. 73, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011) in quanto foriera, a tacer d'altro, di corresponsione di interessi e spese che, in presenza di un corretto adempimento, sarebbe stata evitata.

È opportuno precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 51 del 28 marzo 2023, ha ribadito che, in base al principio dell'*«annualità del bilancio»*, la legge regionale che riconosce un debito fuori bilancio deve, ai sensi dell'art. 73, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011, individuare contestualmente, nel bilancio

di previsione relativo all'esercizio in cui la spesa viene introdotta, le necessarie disponibilità finanziarie per farvi fronte. Tuttavia, tale requisito non risulta sempre rispettato in modo puntuale e questa mancanza si traduce in lacune nella relazione tecnica, come evidenziato in un caso concreto (legge regionale della Campania del 26 aprile 2023, n. 8).

## 9 CONCLUSIONI

Nella scheda allegata alla relazione viene fornita una rassegna (senza carattere di esaustività) degli oneri della legislazione approvata nel corso del 2023, della tipologia e quantità della spesa, delle modalità di copertura nonché delle principali irregolarità riscontrate, in ottica panoramica e sintetica, secondo quanto rilevato nelle relazioni delle Sezioni regionali di controllo, unitamente a una quantificazione approssimativa degli oneri della legislazione approvata nel corso del 2023. Al riguardo, considerato che le irregolarità riscontrate presentano sovente un'ampia casistica, nella sopra riferita ottica sintetica sono state evidenziate le problematiche di carattere maggiormente rilevante e sostanziale (ad esempio, in presenza di leggi connotate da una assoluta mancanza di copertura è stato sottolineato tale elemento rispetto alla mancanza o carenza della relazione tecnica, o all'inappropriatezza astratta delle modalità di copertura).

Attraverso le relazioni sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali redatte dalle Sezioni regionali di controllo è possibile, nel tempo, avere un quadro complessivo dell'impatto della legislazione di spesa di tali enti e delle tecniche di copertura, aprendo uno scenario in precedenza poco esplorato sul processo normativo in sede regionale, ma essenziale anche ai fini delle valutazioni rimesse alla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali e segnatamente per l'affinamento, da parte dei Consigli regionali e delle Giunte, della qualità della legislazione onerosa a garanzia del rispetto dei principi costituzionali che governano la materia.

In questa direzione, la ricognizione operata nel presente da questa Sezione intende contribuire a fare maggiore chiarezza sulla portata applicativa dei richiamati principi costituzionali, offrendo uno stimolo al miglioramento, peraltro già in atto, delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle correlate modalità di copertura sottese al processo di redazione dei testi legislativi, evitando il più possibile meri rinvii al bilancio.

Infine, va rilevato che l'analisi delle relazioni prodotte da parte delle Sezioni regionali di controllo ha consentito di riscontrare una notevole disomogeneità tra i diversi referti, quanto a tempestività, modalità di analisi, moduli procedurali e forme di contraddittorio instaurate con la Regione.

Alla luce della ricognizione svolta sarebbe auspicabile:

- una rigorosa tempestività nell'approvazione della relativa relazione annuale che costituisce un rilevante elemento a supporto dell'analisi in sede di parifica;
- la stretta correlazione tra la relazione annuale delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla legislazione regionale e il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione: la prima, costituisce un antecedente logico che deve precedere il secondo;

- la puntuale quantificazione degli oneri annualmente prodotti dalle leggi onerose e della loro copertura;
- l’armonizzazione della definizione dell’oggetto della verifica annuale da parte delle sezioni regionali di controllo, relativo a tutte le norme che, indipendentemente dalla loro afferenza al ciclo di bilancio (leggi di bilancio e stabilità regionali, variazioni di bilancio, assestamento del bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio) determinino nuovi o maggiori oneri;
- l’adozione di forme di contraddittorio, in corso della procedura, anche orale nell’adunanza conclusiva;
- redazione da parte della Sezione di controllo di relazioni specifiche su leggi regionali problematiche a ridosso della pubblicazione e prima della relazione annuale, per favorire eventuali interventi correttivi da parte della Regione.

Una collaborazione sul piano tecnico tra la Sezione di controllo e gli Uffici regionali potrebbe costituire un mezzo per: a) prevenire le impugnative governative sulle leggi di spesa che ricorrono in modo piuttosto frequente; b) anticipare, in un’ottica collaborativa, la *disclosure* sulle irregolarità riscontrate in relazione alla copertura, rispetto al giudizio di parificazione, proprio per stimolare i descritti meccanismi autocorrettivi, anche attraverso specifiche audizioni su testi legislativi complessi su iniziativa dell’organo regionale titolare della funzione legislativa.

Resta sempre utile promuovere iniziative di formazione sul *drafting* delle leggi regionali di spesa, con particolare riferimento alla metodologia dell’elaborazione delle relazioni tecniche e la creazione, all’interno di Consiglio e Giunta Regionale, di strutture tecniche specializzate nelle materie della contabilità pubblica e dell’armonizzazione contabile.

L’insieme di questi interventi potrebbe essere un ausilio a migliorare ulteriormente la produzione delle leggi regionali di spesa e scongiurare i casi in cui le norme siano oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, ciò anche a supporto dell’equilibrio complessivo del bilancio che norme sprovviste di idonea copertura possono contribuire a pregiudicare.

Infine, va sottolineato come, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, la valutazione sulla sussistenza delle coperture delle funzioni regionali “concorrenti” o “differenziali” non si arresti alla valutazione sulla legge regionale, ma comprenda quella sulla congruità della provvista statutale nonché, nel secondo caso, sulla complessiva compatibilità finanziaria dell’operazione. Si tratta di criteri particolarmente stringenti e, comunque, giuridicamente azionabili, per il cui rispetto è rilevante la valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo.

## APPENDICE



## **Corte dei conti - Sezioni regionali di controllo - Relazioni 2024 sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023**

### **ABRUZZO**

**Deliberazione n. 185/2024/RQ, Pres. S. Siracusa, Rel. G. Guida, depositata il 23 maggio 2024, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" delle leggi regionali promulgate nell'anno 2023 dalla Regione Abruzzo**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

**Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile**

#### **A) Mancanza di relazione tecnica**

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 1, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73 comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento a favore di FORMEZ PA della quota associativa annualità 2019.*

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 2, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi - Progetto "Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats mitigation" LIFE CALLIOPE per l'incarico di Project Manager alla Dott.ssa Maria Carla De Francesco. Importo di euro 22.788,96 (ventiduemilasettecentottantotto/96) pari al totale delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.*

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 3, *Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore di Rete 8 s.r.l., derivante dall'attuazione del Contratto di fornitura del servizio di "iniziative di comunicazione sui media per la pratica sportiva" - CUP: C29J21056170002 CIG: ZE03448C83. Pagamento saldo fattura per euro 17.080,00 ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).*

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 4, *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).*

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 5, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 9, *Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.*

Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10, *Disciplina del sistema turistico regionale.*

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 14, *Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.*

Legge regionale 31 marzo 2023, n. 16, *Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali nn. 18/1983, 10/2011, 49/2012, 5/2007 e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 5 aprile 2023, n. 19, *Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione.*

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 20, *Disciplina del sistema culturale regionale.*

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 21, *Integrazione alla legge regionale 1°ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013).*

Legge regionale 6 giugno 2023, n. 25, *Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo.*

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 27, *Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali.*

Legge regionale 10 luglio 2023, n. 30, *Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale.*

Legge regionale 10 luglio 2023, n. 32, *Mutamento della denominazione del Comune Città di "Popoli" in Città di "Popoli Terme".*

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 42, *Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.*

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 48, *Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione.*

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 49, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.*

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 51, *Norme per l'attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i..*

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 53, *Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.*

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 54, *Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)*.

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 55, *Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni (emendamenti di natura finanziaria)*

Legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58, *Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 60, *Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera*.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 62, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e modifica all'allegato 3 della l.r. 6/2023*.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 64, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della ditta A. Manzoni & C. S.p.A. per l'acquisto di uno spazio sul quotidiano "Il Centro"*.

## **B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 12, *Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni (art. 5)*.

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 20, *Disciplina del sistema culturale regionale (art. 68)*.

Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, *Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili (art. 28)*.

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 39, *Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni (artt. 13, 16 e 17)*.

Legge regionale 28 agosto 2023, n. 40, *Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni (artt. 5 co. 4 e art. 17)*.

Legge regionale 12 settembre 2023, n. 41, *Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni (art. 7)*.

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 42, *Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani*.

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 43, *Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato "Riqualificazione del campo sportivo comunale"* - CUP: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35 ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 44, *Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 192.960,66, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato "Riqualificazione del circolo tennis Pepe Verna"* - CUP: C13I17000000002 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 45, *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni urgenti.

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46, *Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni* (artt. 36, 37 e 38).

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 49, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.*

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 56, *Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L'Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti e ulteriori disposizioni* (artt. 2 e 3).

Legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, *Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni* (artt. 6, 22 e 23).

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 62, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e modifica all'allegato 3 della l.r. 6/2023.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 64, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della ditta A. Manzoni & C. S.p.A. per l'acquisto di uno spazio sul quotidiano "Il Centro".*

### **C) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 1° febbraio 2023, n. 8, *Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30.12.2022 e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge Regionale 9 marzo 2023, n. 11, *Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 12, *Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 13, *Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara.*

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 15, *Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, *Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.*

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 23, *Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti (artt. 32 e 33).*

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 26, *Riconoscimento della Città di Penne come "Città della sartoria artigianale".*

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 28, *Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno.*

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 29, *Partecipazione della Regione al Concorso Internazionale "Maria Caniglia".*

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 34, *Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica.*

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 39, *Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 28 agosto 2023, n. 40, *Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 12 settembre 2023, n. 41, *Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 52, *Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale".*

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 65, *Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza.*

## **D) Copertura di nuovi oneri con maggiori entrate**

Legge Regionale 9 marzo 2023, n. 11, *Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni (artt. 1 e 2).*

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 12, *Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni (art. 3).*

Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, *Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili* (artt. 32, 39, 42, 50 e 51).

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 23, *Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti* (artt. 32 e 33).

Legge regionale 10 luglio 2023, n. 31, *Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Pigro" dedicato a Ivan Graziani*.

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 34, *Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica*.

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 35, *Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini e adolescenti con diabete mellito*.

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 39, *Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni* (art. 5).

Legge regionale 28 agosto 2023, n. 40, *Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni* (art. 5, co. 13 e artt. 13 e 24).

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46, *Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni* (artt. 20 e 35).

Legge regionale 26 ottobre 2023, n. 47, *Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti*.

Legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, *Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni* (artt. 3, 13, 14, 18, 19 e 25).

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59, *Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni* (art. 1).

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 65, *Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza*.

#### **E) Oneri privi di copertura (attraverso la riduzione di spese di natura obbligatoria)**

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 29, *Partecipazione della Regione al Concorso Internazionale "Maria Caniglia"*.

#### **F) Copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**

Legge regionale 1° febbraio 2023, n. 8, *Modifiche alle leggi regionali approvate con verbali di Consiglio regionale nn. 80/4 e 80/6 del 30.12.2022 e ulteriori disposizioni urgenti*.

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 13, *Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara*.

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 15, *Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 31 marzo 2023, n. 17, *Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 5 aprile 2023, n. 18, *Partecipazione della Regione al "Premio nazionale Paolo Borsellino"*.

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 20, *Disciplina del sistema culturale regionale (artt. 17 e 37)*.

Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, *Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili (artt. 10, 13, 16, 37, 39, 44, 47-49, 52-55)*.

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 23, *Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti (artt. 9, 34 e 35)*.

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 24, *Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita*.

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 26, *Riconoscimento della Città di Penne come "Città della sartoria artigianale"*.

Legge regionale 9 giugno 2023, n. 28, *Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno*.

Legge regionale 10 luglio 2023, n. 33, *Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili*.

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 39, *Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni (art. 15)*.

Legge regionale 28 agosto 2023, n. 40, *Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni (art. 5 co. 7 e art. 16)*.

Legge regionale 12 settembre 2023, n. 41, *Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni (artt. 10 e 12)*.

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46, *Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni (artt. 33 e 34)*.

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 50, *Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico*.

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 52, *Istituzione e disciplina della "Giornata Ecologica Regionale"*.

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 55, *Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 56, *Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L'Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti e ulteriori disposizioni (artt. 1, 3 e 5)*.

Legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, *Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni* (artt. 10, 15, 17, 21 e 24).

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59, *Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni* (art. 2).

**G) Oneri a carico di enti locali (Comuni e Province)**

Legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58, *Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*.

**H) Variazione di bilancio oltre il termine del 30 novembre**

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59, *Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 65, *Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza*.

**I) Utilizzo di fondi accantonati**

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59, *Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni* (art. 2).

**J) Variazioni di spesa che incidono sul bilancio del Consiglio regionale approvate con legge regionale anziché con atto di pari rango a quello di approvazione del bilancio del Consiglio regionale**

Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 5, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*.

Legge regionale 9 marzo 2023, n. 11, *Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni* (art. 4).

Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, *Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili* (artt. 41, 43, 45 e 46).

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 23, *Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti* (art. 28).

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 36, *Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria*.

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 38, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale*.

Legge regionale 28 agosto 2023, n. 40, *Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni* (art. 20).

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46, *Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni* (art. 17).

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 56, *Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L'Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti e ulteriori disposizioni* (art. 2).

Legge regionale 28 novembre 2023, n. 57, *Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni* (art. 11).

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 61, *Istituzione del "Festival della Sostenibilità"* (art. 5).

## **BASILICATA**

**Deliberazione n. 157/2024/RQ, Pres. G. Tagliamonte, Rel. A. Romanelli, depositata il 7 novembre 2024, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi della Regione Basilicata approvate nell'anno 2023"**

*(Contraddittorio cartolare con Consiglio regionale)*

**Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile**

### **A) Legge priva di copertura (con successiva rettifica o chiarimento)**

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 11, *Legge di stabilità regionale 2023* (articoli 9, 11 e 12).

Legge regionale 16 giugno 2023, n. 14, *Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica*.

Legge regionale 28 luglio 2023, n. 21, *Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025*.

Legge regionale 4 agosto 2023, n. 28, *Istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgombrate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale – fondi speciali*

Legge regionale 4 agosto 2023, n. 30, *Disciplina del fondo regionale della transizione verde*.

Legge regionale 4 agosto 2023, n. 31, *Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità - disposizioni in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione di uno stile di vita e di una cultura di sviluppo sostenibile, dei prodotti agroalimentari lucani e della cucina lucana – fondi speciali*

Legge regionale 14 dicembre 2023, n. 45, *Misure dirette a garantire le prestazioni sanitarie di diagnosi pre- impianto (PGT)*.

### **B) Relazione tecnica: carenze informative (con successiva rettifica)**

Legge regionale 16 giugno 2023, n. 13, *Istituzione della fondazione premio letterario Basilicata*.

## CALABRIA

**Deliberazione n. 71/2025, Pres. R. Scerbo, Rel. S. Pinto, depositata il 6 giugno 2025, di approvazione della "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" della Regione Calabria**

*(Contraddittorio cartolare con la Regione)*

**Totale oneri legislazione: Euro 30.418.348,64 (2023); Euro 24.095.748,14 (2024); Euro 22.095.748,14 (2025) circa**

### **A) Copertura mediante risorse già stanziato in bilancio**

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 6, *Misure urgenti per le attività di affiancamento nell'attuazione del PNRR e dei fondi SIE.*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9, *Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria (artt. 22 e 26).*

Legge regionale 15 marzo 2023, n. 11, *Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. (cfr. quanto scritto sulla l. n. 11 nel punto B).*

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 15, *Istituzione della Riserva naturale regionale del Vergari.*

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 61, *Misure a sostegno del sistema aeroportuale calabrese.*

### **B) Copertura mediante variazione di bilancio**

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 4, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria - testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2009, n. 53; 29 dicembre 2010, n. 34; 3 settembre 2012, n. 40; 27 aprile 2015, n. 11; 9 maggio 2017, n. 17; 24 febbraio 2023, n. 4).*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, *Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.*

Legge regionale 15 marzo 2023, n. 10, *Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.*

Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, *Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.*

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47, *Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.*

### **C) Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa**

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 21, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale).*

Legge regionale 26 luglio 2023, n. 29, *Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale.*

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, *Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale*.

**D) Copertura con risorse già stanziata in bilancio per il primo esercizio, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio**

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 27, *Riconoscimento e sostegno del progetto "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere*.

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 52, *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva*.

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 54, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)*.

**E) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge Regionale 12 gennaio 2023, n. 1, *Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale)*.

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 5, *Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico*.

Legge Regionale 15 marzo 2023, n. 12, *Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria*.

Legge regionale 11 aprile 2023 n. 13, *Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco*.

Legge regionale 14 aprile 2023, n. 14, *Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali*.

Legge Regionale 18 maggio 2023, n. 19, *Istituzione del "Mese dei Bronzi di Riace"*.

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 20, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)*.

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 21, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale)*.

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 28, *Carnevale di Castrovillari*.

Legge Regionale 31 luglio 2023, n. 30, *Riconoscimento delle Palestre della salute*.

Legge Regionale 2 agosto 2023, n. 34, *Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co*.

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 48, *Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovia dei parchi della Calabria*.

## **F) Oneri a carico di enti subregionali**

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9, *Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria*.

Legge regionale 26 maggio 2023, n. 24, *Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative*.

## **G) Oneri a carico di enti locali (Province e Città metropolitana)**

Legge Regionale 2 agosto 2023, n. 33, *Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001*.

## **H) Leggi con oneri a carico del Consiglio regionale**

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 58, *Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.

# **CAMPANIA**

**Deliberazione n. 199/2024/RQ, Pres. M. Gagliardi, Rel. E. Scatola, I. Cirillo, depositata il 14 ottobre 2024, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Campania pubblicate nell'anno 2023"**

*(Contraddittorio cartolare con la Giunta regionale e con il Consiglio regionale)*

**Totale oneri legislazione 2023: oneri complessivi, articolati sul triennio 2023-2025, per euro 10.157.666,42 circa**

## **A) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 20 febbraio 2023, n. 1, *Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare)*.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3, *Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo*.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5, *Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori*.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 6, *Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), per l'inclusione dei Comuni di Paduli (BN) e Sant'Arcangelo Trimonte (BN) nella Comunità montana Fortore*.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, *Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania*.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 8, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 11.262,67 - Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 120 del 14 dicembre 2022*.

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 9, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 19.403,75. Delibera Ufficio di Presidenza n. 128 del 22 febbraio 2023.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 10, *Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 11, *Disposizioni urgenti di adeguamento normativo.*

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 12, *Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome.*

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 14, *Norme in materia di turismo itinerante, Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.*

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16, *Istituzione del Servizio di sociologia del territorio.*

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 19, *Modifiche alla Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare".*

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20, *Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 - Istituzione del servizio di psicologia scolastica.*

Legge regionale 4 dicembre 2023, n. 22, *Disposizioni in materia di interventi assistiti con animali.*

#### **B) Legge con oneri a carico del Consiglio regionale**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 4, *Istituzione della Giornata regionale del figlio.*

#### **C) Oneri a carico di enti locali (Comuni)**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 10, *Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie.*

#### **D) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 8, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 11.262,67 - Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 120 del 14 dicembre 2022.*

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 9, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Importo complessivo di euro 19.403,75. Delibera Ufficio di Presidenza n. 128 del 22 febbraio 2023.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 10, *Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie.*

**E) Mancanza di relazione tecnica (emendamento di iniziativa consiliare)**

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 14, *Norme in materia di turismo itinerante, Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.*

**F) Copertura con fondi speciali**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 2, *Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3, *Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5, *Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, *Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 10, *Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie.*

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 13, *Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania*

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 14, *Norme in materia di turismo itinerante, Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan.*

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16, *Istituzione del Servizio di sociologia del territorio.*

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, *Istituzione del servizio di psicologia scolastica.*

**EMILIA-ROMAGNA**

**Deliberazione n. 64/2024/RQ, Pres. M. Pozzato, Rel. T. Tessaro, depositata il 1° luglio 2024, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Emilia Romagna approvate nel 2023"**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

**Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile**

**A) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 4, *Partecipazione all'evento ciclistico Tour de France - disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024.*

**B) Copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**

Legge regionale del 21 febbraio 2023, n. 2, *Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna (art. 17).*

Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3, *Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.*

Legge regionale 13 giugno 2023, n. 5, *Autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione "Hydrogen Europe"*.

Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12, *Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14.*

Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13, *Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali.*

### **C) Copertura con fondi speciali**

Legge regionale del 21 febbraio 2023, n. 2, *Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna.*

Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14, *Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico.*

Legge regionale 6 novembre 2023, n. 15, *Partecipazione alla Fondazione Cineteca di Bologna.*

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, *Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti.*

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21, *Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (norme in materia di promozione culturale).*

### **D) Sentenze della Corte costituzionale**

Promosso ricorso avverso la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17, *Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024* – Ordinanza Corte cost. n. 161 del 2024 ha rinviato alla CGE.

### **E) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, *Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 4, *Partecipazione all'evento ciclistico Tour de France - disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024.*

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Deliberazione n. FVG 18/2024/RQ, Pres. E. Pesel, Rel. D. Bertuzzi, depositata il 4 luglio 2024, di approvazione della “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”**

*(Contraddittorio cartolare e in videoconferenza con la Regione)*

**Totale oneri legislazione 2023 (esercizi 2023-2026): € 344.679.462 circa** (di cui € 191.344.273,79 relativi all'esercizio 2023)

### **A) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1, *Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.*

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4, *FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia.*

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6, *Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7, *Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.*

### **B) Relazione tecnica: carenze informative (emendamento di iniziativa consiliare)**

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5, *Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).*

### **C) Contraddizione tra relazione tecnica e norme sostanziali**

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10, *Misure per la semplificazione e la crescita economica.*

### **D) Copertura con risorse già stanziata in bilancio anche utilizzando fondo speciale di parte corrente per spesa di investimento**

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9, *Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.*

### **E) Copertura con fondi speciali**

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1, *Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.*

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4, *FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia.*

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6, *Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7, *Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.*

Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10, *Misure per la semplificazione e la crescita economica.*

## **LAZIO**

**Deliberazione n. 102/2024/RQ, Pres. S. Siragusa, Rel. G. Lucarini, depositata il 17 settembre 2024, di approvazione della relazione riguardante gli esiti del controllo sulle "tecniche di quantificazione degli oneri e coperture finanziarie nella legislazione regionale di spesa dell'esercizio 2023"**

*(Contraddittorio cartolare e audizione dei rappresentanti dell'amministrazione)*

**Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile**

### **A) Copertura con maggiori entrate - nuovi oneri in parte privi di copertura**

Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, *Legge di stabilità regionale 2023 (art. 3)*

Legge regionale 4 maggio 2023, n. 3, *Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario.*

Legge regionale 29 maggio 2023, n. 5, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie.*

### **B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 4 maggio 2023, n. 4, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, *Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche.*

### **C) Leggi con oneri a carico del Consiglio regionale**

Legge regionale 25 luglio 2023, n. 7, *Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.*

### **D) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, *Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (art. 5).*

Legge regionale 4 maggio 2023, n. 4, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Legge regionale 29 maggio 2023, n. 5, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie.*

Legge regionale 12 giugno 2023, n. 6, *Istituzione delle commissioni speciali expo 2030 e grandi eventi, giubileo 2025, piani di zona per l'edilizia economica e popolare e semplificazione amministrativa. Modifica alla legge reg. 18.2.2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale.*

Legge regionale 31 luglio 2023, n. 8, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023- 2025. Disposizioni varie (artt. 1 e 3).*

Legge regionale 14 agosto 2023, n. 11, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni varie.*

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, *Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche.*

Legge regionale 3 novembre 2023, n. 18, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni varie.*

#### **E) Copertura di nuovi oneri con maggiori entrate**

Legge regionale 31 luglio 2023, n. 8, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023 - 2025. Disposizioni varie (artt. 1 e 3).*

Legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20, *Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.*

#### **F) Mancanza di relazione tecnica**

Legge regionale 14 agosto 2023, n. 10, *Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie.*

#### **G) Oneri privi di copertura (emendamento di iniziativa consiliare)**

Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni varie – art. 6.*

#### **H) Oneri privi di copertura a carico di enti subregionali (società in house)**

Legge regionale 3 novembre 2023, n. 18, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni varie.*

#### **I) Oneri privi di copertura a carico di enti subregionali**

Legge regionale 16 novembre 2023, n. 19, *Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani).*

#### **J) Copertura con fondi speciali**

Legge regionale 31 luglio 2023, n. 8, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023- 2025. Disposizioni varie (art. 5).*

Legge regionale 14 agosto 2023, n. 11, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12, *Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni varie (artt. 3 e 4).*

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, *Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche.*

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15, *Contributo ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace.*

Legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21, *Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti.*

Legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22, *Disposizioni per la promozione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).*

## LIGURIA

**Deliberazione n. 165/2024/RQ, Pres. M. T. Polverino, Rel. M. Maitino, depositata il 20 giugno 2024, di approvazione della "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 dalla Regione Liguria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

**Totale oneri legislazione 2023: € 86.438.483,73 circa**

### A) Copertura mediante riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5, *Disciplina del servizio civile regionale.*

Legge regionale 20 aprile 2023, n. 8, *Modifica alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) e alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) – v. p. 28, "variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023".*

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 9, *Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora.*

Legge regionale 5 maggio 2023, n. 12, *Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – anno 2023.*

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 13, *Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).*

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 17, *Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento (artt. 1, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 31).*

Legge regionale 2 novembre 2023, n. 18, *Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (art. 1).*

#### **B) Legge con oneri a carico del Consiglio regionale**

Legge regionale 20 aprile 2023, n. 7, *Disposizioni in materia di Autorità di garanzia.*

#### **C) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 5 maggio 2023, n. 12, *Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – anno 2023.*

Legge regionale 30 giugno 2023, n. 14, *Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)), alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) e altre disposizioni di adeguamento (art. 12).*

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 17, *Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento (artt. 3, 4, 9, 13).*

Legge regionale 2 novembre 2023, n. 18, *Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (art. 2).*

#### **D) Maggiori entrate**

Legge regionale 30 giugno 2023, n. 14, *Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)), alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) e altre disposizioni di adeguamento (art. 10).*

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 17, *Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento (art. 21).*

## LOMBARDIA

**Deliberazione n.151/2024/RQ, Pres. A. Buccarelli, Rel. F. Testi, depositata il 6 giugno 2024, di approvazione della “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali approvate nell’anno 2023” dalla Regione Lombardia**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

**Totale oneri legislazione: nel triennio 2023-2025 pari a circa 451,87 milioni di euro (€ 31.798.556 per il 2023; € 98.705.407 per il 2024; € 321.355.419 per il 2025)**

### **A) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale del 14 novembre 2023, n. 5, *Incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, in provincia di Pavia.*

Legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 10, *Istituzione del Comune di Uggiate con Ronago mediante fusione dei Comuni Ronago e di Uggiate - Trevano, in Provincia di Como.*

### **B) Utilizzo fondi**

Legge regionale del 4 dicembre 2023, n. 6, *Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 – Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività – concernenti il riconoscimento e la valorizzazione dei musei di impresa in Lombardia.*

### **C) Copertura mediante assestamento**

Legge regionale del 7 agosto 2023, n. 2, *Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali.*

## MARCHE

**Deliberazione n. 119/2024/RQ, Pres. e Rel. V. Palomba, depositata il 4 luglio 2024, di approvazione della “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell’anno 2023 dalla Regione Marche”**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

**Totale oneri legislazione 2023-2025: Euro 8.761.180,05 circa**

### **A) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5, *Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22).* (Incongruenza tra relazione tecnico-finanziaria e articolo 2 della legge sui motivi dell’invarianza finanziaria).

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 6, *Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)*.

Legge regionale 25 maggio 2023, n. 7, *Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)*.

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 10, *Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche (artt. 9, 11, 12)*.

Legge regionale 20 luglio 2023, n. 11, *Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi*.

Legge regionale 20 luglio 2023, n. 12, *Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126*.

Legge regionale 27 luglio 2023, n. 13, *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)*.

Legge regionale 25 settembre 2025, n. 14, *Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano*.

Legge regionale 6 novembre 2023, n. 17, *Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.*

Legge regionale 9 novembre 2023, n. 18, *Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale*.

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19, *"Norme della pianificazione per il governo del territorio"*.

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 20, *Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto*.

Legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23, *Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*.

Legge regionale 13 dicembre 2023, n. 24, *Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale*.

## **B) Mancanza di relazione tecnica (leggi di iniziativa consiliare)**

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 8, *Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale (emendamenti di iniziativa consiliare)*.

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 22 *"Variazione generale al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)"*.

## **C) Oneri privi di copertura a carico di enti subregionali (Comuni)**

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 10, *Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche (artt. 9, 11, 12)*.

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19, *Norme della pianificazione per il governo del territorio (artt. 13, 15, 17 e 18)*.

**D) Rinvio a successive leggi di bilancio**

Legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23, *Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita.*

**MOLISE**

**Deliberazione n.149/2024/RQ, Pres. L. Valente, Rel. E. Petronio, depositata il 2 ottobre 2024, di approvazione della “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi della Regione Molise pubblicate nell’anno 2023”**

*(Contraddittorio in adunanza con la Regione)*

*Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile*

**A) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 10 marzo 2023, n. 2, *Misure organizzative urgenti per la funzionalità degli uffici.*

**B) Mancanza di relazione tecnica**

Legge regionale 25 gennaio 2023, n. 1, *Modifica alla legge regionale 5 giugno 2020 n. 6 (Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia).*

Legge regionale 10 marzo 2023, n. 3, *Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.*

Legge regionale 19 settembre 2023, n. 4, *Modifica dell’art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019) e modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2022 n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021).*

Legge regionale 15 dicembre 2023, n. 6, *Bilancio di previsione della Regione Molise 2023/2025.*

Legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7, *Legge di stabilità regionale 2023.*

Legge regionale 21 dicembre 2023 n. 8, *Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2024.*

Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 9, *Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022.*

Legge regionale 29 dicembre 2024 n. 10, *Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise 2023/2025.*

Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 11, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d. lgs. 23.06.2011 n. 118, per il pagamento del compenso da attività professionale resa da avvocato del libero foro nella controversia tributaria R.G. n. 14081/2014 dinanzi alla Corte di Cassazione.*

## PIEMONTE

**Deliberazione n. 135/2024/RQ, Pres. A. Attanasio, Rel. L. Alesiani, M. Carnia depositata il 19 Luglio 2024, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte approvate nell'anno 2023"**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

*Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile*

### **A) Copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**

Legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2, *Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing.*

Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23, *Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico.*

### **B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, *Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali.*

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 9, *Istituzione del servizio di psicologia scolastica.*

Legge regionale 29 giugno 2023, n. 10, *Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza.*

Legge regionale 31 luglio 2023, n. 15, *Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).*

Legge regionale 19 settembre 2023, n. 19, *Norme in materia di cure sanitarie domiciliari fuori regione.*

Legge Regionale 29 settembre 2023, n. 21, *Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023.*

Legge Regionale 6 ottobre 2023, n. 23, *Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico.*

Legge regionale 3 novembre 2023, n. 30, *Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.*

Legge Regionale 8 novembre 2023, n. 31, *Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).*

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, *Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.*

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 34, *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.*

**C) Copertura mediante riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa**

Legge Regionale 13 luglio 2023, n. 11, *Consorzio Polo delle Arti Torino Piemonte*.

**D) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, *Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali*.

Legge Regionale 13 luglio 2023, n. 11, *Consorzio Polo delle Arti Torino Piemonte*.

Legge Regionale 15 settembre 2023, n. 18, *Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori)*.

Legge Regionale 29 settembre 2023, n. 21, *Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023*.

Legge Regionale 5 ottobre 2023, n. 22, *Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione all'istituzione del registro di bigenitorialità*.

Legge Regionale 6 ottobre 2023, n. 23, *Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico*.

Legge Regionale 6 ottobre 2023, n. 24, *Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*.

Legge Regionale 17 ottobre 2023, n. 26, *Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte*.

Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27, *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno*.

Legge regionale del 3 novembre 2023, n. 30, *Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni*.

Legge Regionale 8 novembre 2023, n. 31, *Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)*.

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 34, *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*.

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**Decisione n. 3/2024/PARI, SS.RR. per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, Pres. A. M. R. Lentini, Rel. S. Fusaro, A. Pallaoro, M. T. Wiedenhofer, depositata il 27 giugno 2024, di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2023, nel cui contesto sono state svolte osservazioni sull'attività normativa e sui profili di copertura delle leggi provinciali approvate nel 2023 dalla Provincia autonoma di Bolzano e sulle tecniche di copertura degli oneri**

*(Contraddittorio in riunione camerale con la Provincia autonoma)*

*Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile*

### **A) Sentenze della Corte costituzionale**

La Corte costituzionale, con ordinanza del 17 marzo 2025, n. 29, ha dichiarato l'estinzione del giudizio promosso avverso la legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1, *Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2023*), costituita da 24 articoli che apportano modifiche a precedenti leggi provinciali in diversi ambiti, tra i quali la tutela della qualità dell'aria, l'amministrazione del patrimonio, il sistema statistico provinciale, il servizio sanitario provinciale, gli enti locali, il procedimento amministrativo, l'ordinamento del personale, l'ordinamento forestale e dell'artigianato – articoli 2, terzo comma; 3, secondo comma; 8, quarto comma; 11 secondo comma; 12, ottavo comma; 4, secondo comma, lettera a); 13, secondo comma, lettera b); 15, secondo comma; 17 settimo comma; 18, quinto comma, lettera a); 18, quinto comma, lettera b).

### **B) Copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**

Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, *Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca.*

Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, *Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni.*

Legge provinciale 4 maggio 2023, n. 7, *Indicazione di provenienza degli alimenti nella ristorazione collettiva.*

Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, *Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi.*

Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12, *Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari.*

Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 13, *Gestione coordinata dei siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO in provincia di Bolzano.*

Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 21, *Debito fuori bilancio e altre disposizioni.*

Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, *Legge di stabilità provinciale per l'anno 2024.*

### **C) Copertura con risorse già stanziato in bilancio**

Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, *legge provinciale sui beni culturali.*

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Decisione n. 2/2024/PARI, SS.RR. per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Pres. A. M. R. Lentini, Rel. T. Ferrari, C. Pepe, depositata il 27 giugno 2024, di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2023, nel cui contesto sono state svolte osservazioni sull'attività normativa e sui profili di copertura delle leggi provinciali approvate nel 2023 dalla Provincia autonoma di Trento e sulle tecniche di quantificazione degli oneri**

*(contraddittorio in riunione camerale con la Provincia autonoma)*

*Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile*

### **A) Mancanza di relazione tecnica**

Legge provinciale 23 gennaio 2023, n. 1, *Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003 e delle altre leggi.*

Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 10, *Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026.*

### **B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge provinciale 16 febbraio 2023, n. 3, *Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.*

Legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4, *Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale.*

Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 7, *Integrazione della legge provinciale sulle attività culturali 2007: valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini.*

### **C) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge provinciale 4 luglio 2023, n. 5, *Integrazione della legge provinciale sui trasporti 1993: agevolazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori pendolari.*

Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6, *Interventi a sostegno del sistema economico trentino.*

Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025.*

### **D) Assenza di copertura in quanto norma qualificata come meramente interpretativa ma foriera in realtà di oneri potenziali**

Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025 (art. 15; art. 34, co. 3).*

## PUGLIA

**Deliberazione n. 99/2024/RQ, Pres. C. Barisano, Rel. D. Piacente, depositata il 4 luglio 2024, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Puglia approvate nell'anno 2023"**

*(Contraddittorio cartolare con la Regione)*

*Totale oneri legislazione 2023-2025: dato non disponibile*

### **A) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 30 marzo 2023, n. 3, *Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica.*

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 7, *Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese.*

Legge regionale 28 novembre 2023, n. 31, *Istituzione della Fondazione Secondo Federico.*

### **B) Oneri privi di copertura**

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 6, *Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare.*

Legge regionale 22 maggio 2023, n. 9, *Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia, modifiche alle leggi regionali 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023).*

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 10, *Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifica alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).*

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 13, *Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria).*

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 15, *Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale).*

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 17, *Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda.*

Legge regionale 13 luglio 2023, n. 20, *Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria.*

### **C) Oneri privi di copertura - imputazione a residui passivi**

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 11, *Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base.*

## **D) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

*Legge regionale 30 marzo 2023, n. 4, XI legislatura – i sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 18 dicembre 2018, n. 65 , 18 dicembre 2018, n. 61 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e 18 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, legge di stabilità regionale 2017).*

*Legge regionale 15 giugno 2023, n. 14, XI legislatura – 15° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 13 luglio 2017, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 24 ottobre 2016, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017), 28 dicembre 2018, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)), 18 dicembre 2018, n. 61 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 18 dicembre 2018, n. 65 (“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 13 luglio 2017, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia).*

*Legge regionale 4 luglio 2023, n. 19, XI legislatura – 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse.*

*Legge regionale 31 luglio 2023, n. 21, Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue.*

*Legge regionale 1° agosto 2023, n. 23, XI legislatura – 17° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.*

*Legge regionale 10 novembre 2023, n. 28, Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse.*

*Legge regionale 28 novembre 2023, n. 31, Istituzione della Fondazione Secondo Federico.*

*Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35, XI legislatura – 19° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.*

## **E) Mancanza di relazione tecnica**

*Legge regionale 29 novembre 2023, n. 32, Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge*

*di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024) e disposizioni varie.*

#### **F) Sentenze della Corte costituzionale**

Con sentenza n. 89 del 2024 respinto ricorso avverso la legge regionale 15 giugno 2023, n. 12, *Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali.*

La Corte costituzionale, con ordinanza 8 novembre 2024, n. 178, ha dichiarato l'estinzione del giudizio promosso nei confronti dell'art. 5 della Legge regionale 31 luglio 2023, n. 21, *Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l'esame del sangue.*

#### **G) Oneri a carico di enti regionali**

Legge regionale 20 ottobre 2023, n. 25, *Circolazione dei crediti d'imposta.*

#### **H) Assenza della Relazione tecnico-finanziaria**

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 12, *Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali.*

Legge regionale 15 giugno 2023, n. 13, *Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria).*

Legge regionale 10 novembre 2023, n. 28, *Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse.*

Legge regionale 29 novembre 2023, n. 32, *Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024) e disposizioni varie.*

### **SARDEGNA**

**Deliberazione n. 74/2024/RQ, Pres. A. Contu, Rel. C. Ragucci, depositata il 9 luglio 2024, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi approvate della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2023"**

**Contraddittorio cartolare con la Regione**

**Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile**

#### **A) Copertura con risorse già stanziato in bilancio**

Legge regionale 14 aprile 2023, n. 3, *Ratifica dell'Intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.*

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10, *Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.*

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 16, *Disposizioni urgenti in materia di interventi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza*.

Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 21, *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023 (rimodulazioni di bilancio)*.

#### **B) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 5 maggio 2023, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria*.

Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7, *Disciplina del Collegio dei revisori dei conti*.

Legge regionale 6 novembre 2023, n. 12, *Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare*.

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, *Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie*.

#### **C) Oneri privi di copertura da parte della Giunta regionale (anticipazioni di cassa) e posti a carico di enti del Servizio sanitario regionale**

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 6, *Disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme*.

#### **D) Carenza nella quantificazione degli oneri**

Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7, *Disciplina del Collegio dei revisori dei conti (art. 4, co. 3, spese per il supporto attività e art. 9, spese per le indennità)*.

Legge regionale 6 novembre 2023, n. 12, *Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare*.

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 13, *Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna (art. 4, formazione e promozione)*.

Legge regionale 24 novembre 2023 n. 15, *Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna*.

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, *Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie*.

#### **E) Mancanza di relazione tecnica (emendamenti di iniziativa consiliare)**

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, *Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie*.

#### **F) Sentenze della Corte costituzionale**

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2024, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, cc. 19, 20 e 21, e 16, co. 7, della l.r. Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1.

La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2024, n. 141, ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in data 21 febbraio 2024 avverso l'articolo 35, comma 2,

della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie.

#### **G) Copertura con fondi speciali**

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 13, *Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna*.

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 15, *Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna*.

Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 8, *Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio*.

### **TOSCANA**

**Deliberazione n. 6/2024/RQ, Pres. M.A. Rucireta, Rel. A. Peta, depositata il 15 febbraio 2024, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana pubblicate nell'anno 2023"**

*(Contraddittorio cartolare con la Regione)*

*Totale oneri legislazione 2023: circa 199,3 milioni*

#### **A) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4, *Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo*

#### **B) Copertura con variazione di competenza e di cassa**

Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 6, *Istituzione dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. n. 18/2019*.

Legge regionale 29 dicembre 2024, n. 51, *Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali*.

#### **C) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 16 marzo 2023, n. 12, *Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005*.

Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25, *Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025*.

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36, *Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano*.

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42, *Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025*.

Legge regionale 29 novembre 2023, n. 45, *Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. n. 82/2009.*

Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46, *Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012.*

#### **D) Copertura con fondi speciali**

Legge regionale 28 marzo 2023, n. 14, *Disposizioni di attuazione dell'articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. n. 1/2009".*

Legge regionale 31 luglio 2023, n. 34, *Contributi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di cultura. Rifornimento degli interventi previsti dalla l.r. n. 4/2023 per la promozione della lettura.*

#### **E) Mancanza di relazione tecnica**

Legge regionale 14 febbraio, n. 5, *Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale.*

#### **F) Sentenze della Corte costituzionale**

La Corte costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2024, n. 185, ha dichiarato inammissibili per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 4 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, e dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima. Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23, *Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009.*

### **UMBRIA**

**Deliberazione n. 114/2024/RQ, Pres. e Rel. A. Colosimo, depositata l'11 giugno 2024, di approvazione della "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2023 dalla Regione Umbria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"**

*(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)*

*Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile*

#### **A) Copertura di nuovi oneri con maggiori entrate**

Legge regionale 6 marzo 2023, n. 1, *Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Per il 2024 ed il 2025 risulta copertura anche mediante riduzione di autorizzazioni di spesa (pag. 66 della relazione).*

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13, *Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età.*

## **B) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 13 marzo 2023, n. 3, *Ratifica dell'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*.

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 4, *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione*.

Legge regionale 4 ottobre 2023, n. 11, *Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola (copertura tramite fondi speciali ed europei)*.

Legge regionale 4 ottobre 2023, n. 12, *Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti DE.CO.*

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13, *Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età*.

## **C) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5, *Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria (l'art. 3 prevede "nuovi oneri a carico del bilancio del bilancio regionale a carattere non obbligatorio e configurabili come spese continuative")*.

Legge regionale 26 maggio 2023, n. 6, *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)*. (assenza di clausola di invarianza finanziaria).

## **D) Iniziale carenza di relazione tecnico-finanziaria, colmata con emendamento al disegno di legge**

Legge regionale 15 settembre 2023, n. 10, *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 - Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)*.

## **VALLE D'AOSTA**

**Deliberazione n. 6/2024/FRG, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Pres. C. Rondoni, Rel. D. Floridia, depositata l'8 aprile 2024, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2023 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"**

*(Contraddittorio cartolare con la Regione)*

*Totale oneri legislazione 2023: dato non disponibile*

## **A) Oneri a carico di enti regionali (Azienda - Unità Sanitaria Locale)**

Legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1 *"Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8"*.

## **B) Copertura tramite l'avanzo di amministrazione**

Legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 *“Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025”*.

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 12, *Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025*.

## **C) Copertura con risorse già stanziata in bilancio**

Legge regionale 14 giugno 2023, n. 8, *Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*.

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 12, *Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025*.

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 13, *Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il reclutamento di personale a tempo determinato*.

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 14, *Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia*.

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 15, *Disposizioni in materia di “Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)”*.

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 16, *Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), e rifinanziamento, per l'anno 2023, del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan*.

Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19, *Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali)*.

Legge regionale 14 novembre 2023, n. 21, *Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 12*.

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 23, *Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*.

Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27, *Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità*.

## **D) Relazione tecnica: carenze informative**

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 11, *Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche*.

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 18, *Disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, e 21 gennaio 2003, n. 1.*

Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28, *Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.*

**E) Copertura tramite maggiori entrate**

Legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28, *Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.*

**F) Mancanza di relazione tecnica**

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 12, *Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025.*



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

